



EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME

QUINTA SEZIONE

CASO BIVOLARU E MOLDOVAN c. FRANCIA

(Ricorsi nn. 40324/16 e 12623/17)

SENTENZA

Art 3 (materiale) • Trattamenti inumani e degradanti • Consegna di un ricorrente alle autorità rumene in esecuzione di un mandato d'arresto europeo in presenza di un rischio reale di inadeguate condizioni di detenzione • Consegna di un ricorrente, riconosciuto nella qualità di rifugiato dalle autorità svedesi, alle autorità rumene in esecuzione di un mandato d'arresto europeo in assenza di un reale rischio di persecuzione e di inadeguate condizioni di detenzione

STRASBURGO

25 marzo 2021

Questa sentenza diventerà definitiva alle condizioni di cui all'art. 44 § 2 della Convenzione. Può subire modifiche di forma.



Nel caso Bivolaru e Moldovan c. Francia,

La Corte europea dei diritti dell'uomo (quinta sezione), riunita in una Camera composta da:

Síofra O'Leary, *Presidente*,
Mārtiņš Mits,
Stéphanie Mourou-Vikström,
Jovan Ilievski,
Lado Chanturia,
Arnfinn Bårdsen,
Mattias Guyomar, *giudici*,

e da Martina Keller, *Cancelliere aggiunto di Sezione*,

Visto:

i ricorsi (nn. 40324/16 e 12623/17) depositati contro la Repubblica francese con i quali due cittadini rumeni, il Sig. Gregorian Bivolaru ed il Sig. Codrut Moldovan ("i ricorrenti") hanno adito la Corte ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ("la Convenzione") rispettivamente il 12 agosto 2016 ed il 9 febbraio 2017,

la decisione, del 19 dicembre 2018, di comunicare al governo francese le doglianze relative agli articoli 2 e 3 e di dichiarare i ricorsi irricevibili per il resto,

le osservazioni delle parti,

Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 16 febbraio 2021,

Rende la seguente sentenza, adottata in tale ultima data:

PROCEDURA

1. I ricorsi hanno ad oggetto la consegna dei ricorrenti alle autorità rumene in esecuzione di mandati di arresto europeo (MAE) allo scopo di eseguire una pena detentiva. I ricorrenti sostengono che l'esecuzione dei MAE è contraria all'articolo 3 della Convenzione.

IN FATTO

2. Il ricorrente Gregorian Bivolaru è nato nel 1952. È rappresentato dalla Sig.ra P. Spinosi, avvocato presso il Consiglio di Stato e presso la Corte di cassazione. Il ricorrente Codrut Moldovan è nato nel 1971. È rappresentato dalla Sig.ra C. Marcelot, avvocato del foro di Clermont-Ferrand.

3. Il governo è rappresentato dal suo agente, M.F. Alabrune, direttore degli Affari giuridici presso il Ministero dell'Europa e degli Affari esteri.

I. IL RICORSO N. 12623/17

4. Il 26 giugno 2015, il tribunale di Mures (Romania) condannava il Sig. Moldovan a sette anni e sei mesi di reclusione per dei fatti riguardanti la tratta di esseri umani commessi nel corso del 2010 in Romania e in Francia, e all'occorrenza per aver costretto sei cittadini rumeni, tra cui un minore, a mendicare per suo conto. Il ricorrente assisteva al suo processo. In seguito faceva ritorno in Francia.

5. Il 29 aprile 2016, le autorità giudiziarie rumene emettevano un mandato d'arresto europeo (di seguito MAE) nei confronti del ricorrente allo scopo di dare esecuzione e alla pena detentiva pronunciata nel frattempo.

6. Secondo le informazioni fornite dal Governo, tre giorni prima, il 26 aprile 2016, il ricorrente era stato accusato di furto con inganno, effrazione o scasso in un'abitazione, ricettazione di beni derivanti da furto con inganno, effrazione o scasso in un'abitazione o in un deposito e sottoposto a provvedimento di detenzione provvisoria. Con decisione del 10 maggio 2016, la camera d'istruzione della Corte di appello di Riom ordinava la sua liberazione e lo sottoponeva a sorveglianza giudiziaria con l'obbligo di presentarsi una volta alla settimana al commissariato di polizia di Clermont-Ferrand.

7. Il 7 giugno 2016, il ricorrente veniva arrestato nella stazione di polizia. Lo stesso giorno, il procuratore generale della Corte d'appello di Riom gli notificava il MAE. Il ricorrente indicava di non acconsentire alla sua consegna alle autorità giudiziarie rumene.

8. Il 10 giugno 2016, veniva condotto dinanzi alla Camera d'istruzione della Corte d'Appello di Riom affinché quest'ultima si pronunciasse sulla sua consegna alle autorità rumene. Il ricorrente riconosceva l'applicabilità del MAE alla sua situazione, ma ribadiva la sua opposizione alla consegna alle autorità rumene. In particolare, sulla base della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (d'ora in poi CGUE) del 5 aprile 2016 nel caso *Aranyosi et Căldăraru* (C-404/15 e C-659/15 PPU, EU:C:2016:198, paragrafo 50 più avanti), il ricorrente faceva valere che la Camera d'istruzione non poteva accordare la consegna senza prima chiedere e ottenere ulteriori informazioni sulle condizioni della sua futura detenzione in Romania. A tal proposito produceva la sentenza della CGCE, il comunicato stampa ed un articolo di dottrina ad essa relativa, nonché il riferimento a quattro sentenze della Corte di condanna della Romania a causa delle indegne condizioni di detenzione (*Voicu c. Romania*, n. 22015/10, 10 giugno 2014, *Bujorean c. Romania*, n. 13054/12, 10 giugno 2014, *Mihai Laurențiu Marin c. Romania*, n. 79857/12, 10 giugno 2014, *Constantin Aurelian Burlacu c. Romania*, n. 51318/12, 10 giugno 2014).

9. Con sentenza del 16 giugno 2016, la Camera d'istruzione, sulla base delle sentenze della Corte relative alle condizioni di detenzione in Romania e in base ad un rapporto del 2014 del Comitato europeo per la prevenzione della

tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (di seguito CPT), riteneva che sussistessero “elementi oggettivi, affidabili, precisi e debitamente aggiornati dell’esistenza di carenze relativamente alle condizioni di detenzione in Romania”. La Camera invitava le autorità rumene a fornire, entro il 30 giugno 2016, informazioni sulle effettive condizioni di detenzione cui il ricorrente sarebbe stato sottoposto per valutare l’esistenza di un rischio reale di trattamenti inumani e degradanti.

10. Il 28 giugno 2016, la Direzione di diritto internazionale e dell’assistenza giudiziaria del Ministero della Giustizia rumeno forniva alle autorità francesi i seguenti elementi. Per l’esecuzione di un periodo di quarantena di ventuno giorni, veniva previsto che il ricorrente fosse detenuto prima nello stabilimento penitenziario Rahova di Bucarest, che disponeva di ventiquattro celle con un “minimo di 2-3 m²” di spazio individuale. Alla conclusione di questo periodo, “dato il quantum della pena, molto probabilmente dovrà scontare la pena inizialmente in regime di isolamento”. Secondo la Direzione il ricorrente avrebbe scontato la sua pena, considerata la sua residenza, “molto probabilmente, all’inizio” nello stabilimento penitenziario di Gherla. La direzione affermava che le celle di questa struttura hanno una finestra di 200 x 145 cm, che permette di assicurare luce naturale e ventilazione adeguata. Ogni cella è dotata di almeno un tavolo e due sedie, un supporto TV, spazio per oggetti personali, un materasso e le lenzuola. La Direzione forniva anche le seguenti precisazioni: i detenuti hanno accesso permanente a servizi igienici con due lavabi e due gabinetti; l’acqua fredda è fornita senza interruzione e l’acqua calda due volte a settimana; le celle sono disinfettate periodicamente e, in ogni caso, ogni qual volta necessario; ogni mese l’amministrazione penitenziaria fornisce ai detenuti il materiale igienico e sanitario necessario; i detenuti in regime di isolamento che non lavorano hanno accesso a varie attività (lavoro, attività educative e di formazione professionale, passeggiate, assistenza psicologica e sociale, sport, per un minimo di quattro ore al giorno); un gabinetto medico fornisce ai detenuti l’assistenza medica e le cure necessarie. Le autorità rumene concludevano come segue:

“Pertanto, l’Amministrazione penitenziaria nazionale garantisce che l’interessato sconterà la pena nell’istituto di Gherla o in un altro carcere del sistema penitenziario nel quale gli saranno assicurati tra i 2 e i 3 m² di spazio personale, compreso un letto e i mobili necessari. (...)

L’Amministrazione penitenziaria nazionale coglie l’occasione per assicurare che si occuperà con sollecitudine di tutte le questioni sollevate dai condannati ospitati presso le prigioni del sistema penitenziario.”

11. Il ricorrente presentava a questo punto una memoria alla Camera d’istruzione affermando che in caso di consegna sarebbe stato esposto al rischio di trattamenti inumani e degradanti. Sottolineava che le garanzie fornite dalle autorità rumene non erano sufficienti alla luce di quanto affermato dalla Corte nelle sentenze rese nei confronti della Romania, tra cui

la sentenza *Axinte c. Romania* (n. 24044/12, 22 aprile 2014, paragrafo 111, *infra*) in cui aveva riconosciuto la violazione dell'articolo 3 della Convenzione a causa delle condizioni di detenzione nella prigione di Gherla e la situazione di "grave sovraffollamento carcerario" in essa prevalente. Il ricorrente richiedeva, sulla base dell'articolo 695-39 del codice di procedura penale (qui di seguito CPP, paragrafo 59), che la sua consegna fosse differita in quanto sotto processo in Francia per gli stessi reati per i quali era stato condannato in Romania.

12. Con sentenza del 5 luglio 2016, la Camera d'istruzione osservava che non vi erano ostacoli alla consegna del ricorrente:

"(...) In relazione alle condizioni effettive di detenzione cui [il ricorrente] sarà sottoposto, il documento redatto dalle autorità rumene indica che dopo un periodo di quarantena di 21 giorni, durante il quale [egli] sarà tenuto in una cella con uno spazio individuale minimo di 2 o 3 m², sarà probabilmente trasferito nella prigione di Gherla, dove beneficerà di uno spazio individuale minimo di 2 o 3 m² in una cella dotata di finestra, accesso permanente a servizi igienici con due lavabi e due bagni, accesso permanente all'acqua fredda e possibilità di lavarsi con acqua calda due volte alla settimana, possibilità di assistenza medica.

Le condizioni di detenzione descritte in tale documento garantiscono che [il ricorrente] non sarà detenuto in condizioni che presentano un rischio reale di trattamento inumano o degradante ai sensi dell'articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, a condizione che, qualora l'interessato non sia detenuto nel carcere di Gherla, dovrà essere detenuto in un carcere che offra almeno identiche, se non migliori, condizioni individuali di detenzione. (...)

Per quanto riguarda la necessità di differire la consegna in conformità con quanto previsto dall'articolo 695-39 del codice di procedura penale, trattasi di una semplice facoltà a disposizione della Camera d'istruzione. Tenuto conto della natura dei fatti per i quali [il ricorrente] è sotto processo in Francia, della natura dei fatti per i quali è stato condannato in Romania, della rilevanza della pena inflitta e della constatazione che nel procedimento francese [il ricorrente] è semplicemente posto sotto sorveglianza giudiziaria, non sembra opportuno applicare le disposizioni dell'articolo summenzionato.

Per questi motivi

(...)

Ordina la consegna [del ricorrente] (...)

Decide che le condizioni di detenzione dell'interessato debbano essere quanto meno conformi a quelle menzionate nel documento inviato dalle autorità rumene (...)"

13. Il 6 luglio 2016, il ricorrente depositava ricorso alla Corte di Cassazione contro questa sentenza. Nel primo motivo di ricorso, il ricorrente sosteneva che la Camera d'istruzione non aveva tratto le necessarie conclusioni dal documento prodotto dalle autorità rumene che rivelava le carenze del sistema penitenziario rumeno. Egli precisava che la Camera d'istruzione aveva travisato siffatto documento affermando, in primo luogo, che egli avrebbe beneficiato di uno spazio individuale "minimo tra 2 e 3 m²", mentre lo spazio in questione era "tra 2 e 3 m²" (paragrafi 10 e 12, *supra*) e

omettendo d'altra parte di precisare che questo spazio includeva il letto e i mobili. Nel suo secondo motivo di ricorso, invocava l'assenza di motivazione nella sentenza della Camera d'istruzione relativa alla natura dei fatti per i quali era oggetto di giudizio in Francia.

14. Con sentenza del 10 agosto 2016, la Corte di Cassazione respingeva il ricorso:

“Considerato che, nell'ordinare la consegna del [ricorrente] alle autorità giudiziarie rumene, la sentenza afferma che [egli] beneficerà nel carcere di Gherla di uno spazio individuale tra 2 a 3 m² in una cella dotata di finestra, servizi igienici con due lavabi, due gabinetti, accesso permanente all'acqua fredda, possibilità di lavarsi con acqua calda due volte alla settimana, assistenza medica e che le condizioni di detenzione descritte in questo documento garantiscono che [il ricorrente] non sarà detenuto in condizioni che presentano un rischio di trattamento inumano o degradante con la riserva che qualora non sia detenuto nel carcere di Gherla, dovrà essere detenuto in un carcere che offra almeno le stesse, se non migliori, condizioni individuali di detenzione;

Considerato che, alla luce di queste dichiarazioni, la camera d'istruzione ha giustificato la sua decisione senza ignorare le disposizioni convenzionali invocate;

(...)

Considerato che, nell'ordinare la consegna del [ricorrente] alle autorità giudiziarie rumene, la sentenza ha ritenuto che, tenuto conto della gravità dei fatti per i quali [egli] è stato condannato in Romania rispetto ai diversi fatti per i quali è sotto processo e posto sotto sorveglianza giudiziaria in Francia, non sembra opportuno differire la consegna;

Considerato che nel decidere in questo modo, e dato che i giudici non sono tenuti a rendere conto circa l'esercizio della facoltà di differire la consegna di una persona in esecuzione di un mandato d'arresto europeo, conformemente all'articolo 695-39 del codice di procedura penale, la Camera d'istruzione ha motivato la sua decisione; (...)

15. Il 26 agosto 2016, il ricorrente veniva consegnato alle autorità rumene in esecuzione del MAE oggetto di contestazione.

II. IL RICORSO N. 40324/16

A. Le circostanze del caso di specie

1. *Genesi del caso*

16. A partire dal 1990, il Sig. Bivolaru diventava il leader di un movimento spirituale di yoga conosciuto in Romania come il “Movimento per l'integrazione spirituale nell'assoluto” (“c.d. MISA”). La creazione ed il funzionamento del MISA e le indagini effettuate dalle autorità rumene nei confronti di alcuni dei suoi membri sono descritti nei casi *Amarandei e altri c. Romania* (n. 1443/10, paragrafi 7-14, 26 aprile 2016), *Movimento per l'integrazione spirituale nell'assoluto c. Romania* (decisione), n. 18916/10, paragrafi 4-9, 2 settembre 2014) e *Bivolaru c. Romania* (n. 28796/04, paragrafo 8, 28 febbraio 2017).

17. Nel corso del 2004 il ricorrente veniva sottoposto a dei procedimenti penali in Romania e veniva detenuto per un certo lasso di tempo prima di

essere rilasciato (si veda, a questo proposito, *Bivolaru c. Romania* (n. 2), n. 66580/12, §§ 8-18, 2 ottobre 2018). Con una requisitoria del 13 agosto 2004, il pubblico ministero rinviava il ricorrente a giudizio in contumacia davanti al tribunale dipartimentale di Bucarest con l'accusa di rapporti sessuali con un minore, perversione sessuale e corruzione di un minore, nonché con l'accusa di tratta di persone e attraversamento illegale della frontiera.

18. In una data imprecisata e in circostanze sconosciute, il ricorrente si recava in Svezia, dove, il 24 marzo 2005, depositava domanda di asilo politico. Nell'aprile 2005, il Ministero dell'Interno rumeno presentava alle autorità svedesi due richieste di estradizione del ricorrente. Il 21 ottobre 2005, la Corte Suprema svedese respingeva le richieste con la motivazione che il richiedente avrebbe rischiato di essere perseguito a causa delle sue opinioni religiose e delle convinzioni inerenti alle sue attività nell'ambito del MISA. Il 2 gennaio 2006, le autorità svedesi rilasciavano al ricorrente, sotto una nuova identità, un permesso di soggiorno permanente in qualità di rifugiato.

19. Il 10 febbraio 2007, il ricorrente riceveva dei documenti ufficiali che gli consentivano di viaggiare nella sua qualità di rifugiato.

20. Con sentenza del 14 giugno 2013, l'Alta Corte della Romania condannava il ricorrente in contumacia a sei anni di reclusione per l'accusa di aver avuto rapporti sessuali con un minore e, per quanto riguarda gli altri capi di accusa, lo assolveva o dichiarava estinto il procedimento per prescrizione.

21. Il 17 giugno 2013 il tribunale dipartimentale di Sibiu emetteva un MAE nei confronti del ricorrente per l'esecuzione di questa sentenza.

2. *La procedura in Francia*

22. Il 26 febbraio 2016, il ricorrente veniva arrestato a Parigi mentre viaggiava sotto falsa identità, con documenti bulgari falsi.

23. Il ricorrente veniva condotto dinanzi alla Camera d'istruzione della Corte di Appello di Parigi affinché essa si pronunciasse sulla sua consegna alle autorità rumene. A sostegno della sua opposizione all'esecuzione del MAE, egli affermava che lo *status* di rifugiato concesso dalla Svezia e i motivi politici e religiosi della sua condanna in Romania costituivano un impedimento assoluto alla sua consegna. Faceva presente altresì il suo passato come insegnante di yoga in Romania, il divieto di siffatta attività sotto il vecchio regime comunista, i suoi arresti, il suo internamento illegittimo nel 1989 nonché le azioni avviate contro il MISA dagli anni '90 fino al 2004, anno in cui decideva di rifugiarsi in Svezia. Faceva presente inoltre che in caso di esecuzione del MAE, sarebbe stato sottoposto, come oppositore politico, a trattamenti inumani e degradanti dal momento che "la tortura ed i trattamenti inumani sono ancora comuni nel territorio della Romania". Rinviava a tal fine ad un rapporto del "Comitato contro la tortura del Consiglio d'Europa" (CPT) pubblicato il 24 settembre 2015 che "esprimeva

preoccupazione per le numerose accuse di maltrattamenti riferite dai detenuti” e “menzionava veri e propri pestaggi di prigionieri”.

24. Con una sentenza del 27 aprile 2016, la Camera d’istruzione ordinava un’integrazione di informazioni in modo da consentire alle autorità svedesi di fornire delle precisazioni circa lo *status* di rifugiato del ricorrente:

“Considerando che la Corte deve stabilire se le autorità giudiziarie di un paese dell’Unione europea possono rifiutare la consegna di un cittadino di un altro paese dell’Unione europea per il fatto che, prima dell’ingresso di quest’ultimo nell’Unione, un paese terzo, anch’esso membro dell’Unione, ha concesso all’interessato lo *status* di rifugiato politico, è utile per la decisione della Corte che essa sia messa a conoscenza ufficialmente dello *status* attuale del [ricorrente] in Svezia”.

La Camera d’istruzione domandava alle autorità svedesi se:

- ritenessero, nella misura in cui la decisione di riconoscere lo *status* di rifugiato era stata presa prima dell’adesione della Romania all’Unione europea (UE) il 1° gennaio 2007, che le circostanze in base alle quali il ricorrente aveva ottenuto tale *status* avevano cessato di esistere, il che implicava che egli non potesse più continuare a rifiutare di avvalersi della protezione del Paese di cui era cittadino, conformemente alle disposizioni dell’articolo 1C(5) della Convenzione generale del 28 luglio 1951 relativa allo *status* dei rifugiati (si veda il paragrafo 56 *infra*);

- l’acquisizione in Svezia di un falso passaporto e di una falsa carta d’identità della Bulgaria era tale da fargli perdere il suo *status* di rifugiato;

- il richiedente fosse stato reclamato da altri Stati dell’UE.

La Camera d’istruzione riteneva che un aggiornamento da parte delle autorità svedesi delle informazioni relative allo *status* del ricorrente fosse necessario in considerazione, da un lato, del fatto che il MAE era stato inviato a queste autorità il 19 giugno 2013, che lo avevano rinviato in Romania in assenza del ricorrente al suo indirizzo e nel caso in cui il ricorrente fosse stato identificato in un altro Stato membro e, dall’altro lato, in considerazione delle dichiarazioni da lui rese davanti al magistrato della Procura generale di Parigi secondo cui:

“Avendo dovuto lasciare in fretta e furia la Svezia, che è visibilmente riluttante a mantenere la mia protezione legata al mio *status* di richiedente asilo, mi sono procurato dei documenti falsi per venire in Francia. Intendo chiedere il trasferimento del mio dossier di richiedente asilo dalla Svezia alla Francia”.

25. L’8 maggio 2016, l’Avvocato generale presso la Corte d’Appello di Parigi inviava una richiesta di informazioni aggiuntive alle autorità giudiziarie svedesi, che riprendevano i termini della sentenza del 27 aprile 2016.

26. Il 12 maggio 2016, la Procura internazionale di Stoccolma inviava alla Corte d’Appello la seguente risposta del Servizio per l’immigrazione della Svezia:

“1. Gregorian Bivolaru, nato il 13 marzo 1952, ha presentato domanda di asilo in Svezia il 24 marzo 2005.

SENTENZA BIVOLARU E MOLDOVAN c. FRANCIA

Durante la procedura di esame della domanda di asilo, un tribunale rumeno ha richiesto al governo svedese di estradare Gregorian Bivolaru in Romania per essere processato.

Il 15 agosto 2005, il Servizio di Immigrazione svedese ha negato l'asilo a Gregorian Bivolaru. Questa decisione è stata oggetto di appello alla Commissione di Appello per gli stranieri.

La questione dell'extradizione è stata decisa dalla Corte Suprema della Svezia il 21 ottobre 2005. Nelle sue osservazioni, la Corte Suprema ha constatato che esistevano degli ostacoli all'esecuzione dell'extradizione. Tra l'altro, la Corte Suprema ha ritenuto che l'indagine aveva rivelato seri motivi che permettevano di concludere che se Gregorian Bivolaru fosse estradato in Romania, avrebbe rischiato di essere esposto a gravi persecuzioni a causa delle sue convinzioni religiose.

Di conseguenza, il governo svedese ha preso la decisione di non dare esecuzione all'extradizione.

Il 23 dicembre 2005, la Commissione di Appello per gli stranieri ha concesso l'asilo a Gregorian Bivolaru e il 2 gennaio 2006, il servizio d'immigrazione svedese gli ha rilasciato un permesso di soggiorno e lo *status* di rifugiato in conformità con le disposizioni dell'articolo 1 della Convenzione di Ginevra del 1951.

2. Nella sua decisione, la Corte suprema svedese ha preso in considerazione il fatto che la Romania sarebbe diventata presto uno Stato membro dell'Unione europea.

La Commissione per l'immigrazione della Svezia non ha avviato una procedura per ritirare lo *status* di rifugiato.

3. In generale, l'uso di carta d'identità e di passaporto falsi non costituisce un reato sufficientemente grave da comportare il ritiro dello *status* di rifugiato in Svezia.

4. Il Servizio di Immigrazione della Svezia non è a conoscenza di alcuna richiesta di estradizione di Gregorian Bivolaru presentata da un altro Paese.”

27. In una memoria riepilogativa depositata alla Camera d'istruzione, il ricorrente sosteneva nuovamente che il MAE non poteva essere eseguito a causa del suo *status* di rifugiato. Invocando l'articolo 3 della Convenzione, faceva riferimento alla già citata sentenza *Amarandei e altri* nella misura in cui aveva ad oggetto l'operazione di polizia che aveva riguardato alcuni membri del MISA nel 2004 (paragrafo 16, *supra*, e paragrafo 129, *infra*), per denunciare i motivi politici e religiosi su cui si sarebbe basata la condanna per la cui esecuzione era stato emesso il MAE e il rischio di essere oggetto di persecuzione da parte delle autorità rumene. Sosteneva che quest'ultime avevano favorito un clima di odio nei suoi confronti e nei confronti di tutti i membri del MISA, e produceva un attestato di uno di loro in cui si dichiarava che egli era stato aggredito fisicamente nell'aprile 2016, nonché articoli di stampa o fotografie sempre risalenti al 2016 e relativi a “manifestazioni pubbliche di odio” di cui egli era stato oggetto (graffiti sulle case di adepti del MISA, diffusione da parte dei media rumeni di fotografie scattate dalla polizia francese dopo il suo arresto). Sottolineava che la sua consegna sarebbe stata contraria all'articolo 695-22-5 del CPP, secondo il quale la

discriminazione della persona ricercata costituisce un motivo obbligatorio di non esecuzione del MAE (paragrafo 59, *supra*).

28. Con una sentenza dell'8 giugno 2016, la Camera d'istruzione della Corte d'Appello di Parigi ordinava la consegna del ricorrente alle autorità giudiziarie rumene. Dopo aver ricostruito i fatti, il procedimento penale in Romania e lo *status* del ricorrente in Svezia, rilevava quanto segue:

“Considerando che in diverse decisioni, e in particolare nella sentenza (...) *Melloni* del 26 febbraio 2013 e nella sentenza *Aranyosi-Căldăraru* del 5 aprile 2016, la [CGUE] si è sforzata di definire l'ambito e la portata del principio di mutuo riconoscimento su cui si basa la Decisione quadro sul MAE, nonché la relazione di tale principio con l'esigenza del rispetto dei diritti fondamentali;

(...)

Considerando che da queste dichiarazioni risulta che la decisione del Regno di Svezia di concedere a [l'interessato] lo *status* di rifugiato politico in un momento in cui la Romania non era ancora membro dell'Unione europea non aveva l'effetto di obbligare la Camera d'istruzione a rifiutare la consegna dell'interessato alle autorità giudiziarie rumene, secondo le disposizioni della Convenzione di Ginevra sui rifugiati, nella misura in cui tale rifiuto avrebbe contravenuto all'obbligo dell'autorità giudiziaria dello [Stato] di esecuzione di rifiutare l'esecuzione di un mandato d'arresto europeo per motivi diversi da quelli tassativamente elencati per la non esecuzione obbligatoria dall'articolo 3 della Decisione quadro [del MAE 2002] o la non esecuzione facoltativa prevista dagli articoli 4 e 4 *bis* di tale Decisione quadro la cui lista è elencata negli articoli 695-22, 695-23 e 695-24 del codice di procedura penale; che un rifiuto fondato unicamente su questo motivo continuerebbe a rimettere in discussione, all'interno dello spazio giudiziario europeo, l'uniformità del livello di tutela dei diritti fondamentali definito da tale Decisione quadro, pregiudicherebbe i principi di fiducia e di riconoscimento reciproci che essa intende difendere e, di conseguenza, comprometterebbe l'efficacia della summenzionata Decisione quadro; (...)”

29. Successivamente, considerando che spettava alla Corte stabilire se sussistessero dei motivi obbligatori o facoltativi per rifiutare la consegna del ricorrente alle autorità rumene, la Corte d'Appello esaminava, in primo luogo, se fosse stato stabilito che il MAE era stato emesso dalle autorità giudiziarie per dare esecuzione ad una condanna basata sulle sue opinioni e convinzioni o se esistesse un rischio reale che la sua situazione sarebbe stata compromessa per questo motivo, e, in secondo luogo, se vi fossero motivi seri e comprovati per ritenere che il ricorrente corresse un rischio reale di trattamenti inumani o degradanti a causa delle condizioni di detenzione in Romania (allineandosi così alla già citata sentenza *Aranyosi e Căldăraru*).

30. Relativamente al primo punto, la Corte d'Appello considerava che la consegna era stata richiesta allo scopo di eseguire una condanna per un reato di diritto comune e che le affermazioni del ricorrente di essere stato condannato a causa delle sue opinioni politiche erano semplici congetture. Deduceva, inoltre, dalle motivazioni della già citata sentenza *Amarandei e altri* (paragrafi da 239 a 248) riguardanti la presunta discriminazione dei membri del MISA nel loro diritto di manifestare le loro convinzioni (si veda il paragrafo 129 *infra*) che “non vi è alcuna prova che il ricorrente sia stato

condannato a causa delle sue opinioni politiche, così come non è stato stabilito che la sua situazione in Romania possa essere compromessa proprio per questo motivo”. Relativamente al secondo punto, la Corte d’Appello riteneva che non le competesse, visto il carattere eccessivamente generale delle affermazioni del ricorrente, procedere ad una integrazione delle informazioni:

“Considerando che la sentenza *Aranyosi e Căldăraru*, in nome del diritto dell’Unione, ha inquadrato rigorosamente la valutazione concreta del livello di protezione dei diritti fondamentali nello Stato membro di emissione da parte dello Stato membro di esecuzione; che per derogare al regime generale dell’automaticità della consegna del MAE a causa di una protezione inadeguata dei diritti fondamentali nello Stato membro emittente, la Corte deve innanzitutto individuare “prove oggettive, affidabili, precise e debitamente aggiornate dell’esistenza di carenze sistematiche o diffuse, sia in riferimento ad alcuni gruppi di persone, sia in riferimento ad alcuni centri di detenzione, per quanto riguarda le condizioni di detenzione nello Stato membro di emissione.

Considerando che si deve constatare che [il ricorrente] e i suoi difensori non hanno presentato nel corso della procedura le informazioni che soddisfino il livello richiesto dalla CGUE; che in presenza di tali condizioni, e contrariamente alla richiesta formulata dal ricorrente al riguardo nelle sue osservazioni scritte, la Corte non è autorizzata a ricercare in modo preciso e concreto l’esistenza di seri e comprovati motivi per ritenere che l’interessato corra un rischio reale di trattamenti inumani o degradanti, a causa delle condizioni di detenzione esistenti in Romania, Stato membro dell’Unione europea; (..)”

31. Contro questa sentenza il ricorrente depositava ricorso in cassazione. Nel suo primo motivo di ricorso, sosteneva che la sua consegna alle autorità giudiziarie rumene era contraria al principio di *non-refoulement* garantito dagli articoli 1 e 33 della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo *status* dei rifugiati (paragrafi 56 e 57, *infra*). Affermava che la Decisione quadro, e in particolare il suo articolo 1, paragrafo 3 (paragrafo 44, *infra*), dovesse essere interpretata alla luce dell’articolo 78 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), della lettera d) dell’articolo unico del Protocollo (n. 24) sull’asilo per i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea e dell’articolo 18 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (paragrafi 41, 46 e 47, *infra*), che garantiscono il rispetto dei requisiti della Convenzione di Ginevra. Sosteneva che il suo *status* di rifugiato costituisse una circostanza eccezionale di natura tale da impedire la sua consegna, come indicato a questo proposito alla giurisprudenza della Camera penale (paragrafo 61, *supra*). Invitava la Corte di Cassazione a depositare presso la CGUE una richiesta pregiudiziale sull’interpretazione della Decisione quadro in caso di difficoltà nel conciliare le norme europee e i summenzionati trattati internazionali interessati.

32. Nel suo secondo motivo di ricorso, il ricorrente invocava la violazione degli articoli 2, 3, 6, 8 e 9 della Convenzione. Egli sosteneva che la Camera d’istruzione si era limitata ad esaminare se la consegna fosse stata richiesta per motivi politici, senza pronunciarsi sulle garanzie del giusto processo. Il ricorrente lamentava inoltre che la Camera d’istruzione non aveva affatto

considerato se, conformemente alla citata sentenza *Aranyosi e Căldăraru*, corresse un rischio reale di trattamento inumano o degradante a causa delle condizioni di detenzione in Romania.

33. Nelle osservazioni complementari, il ricorrente ribadiva la sua richiesta alla Corte di Cassazione di sottoporre alla CGUE una questione pregiudiziale circa la possibilità di utilizzare il principio di *non-refoulement* come motivo di non esecuzione di un MAE. Sottolineava, in particolare, che la questione pendente dinanzi alla Corte era inedita e particolarmente importante. Precisava, altresì, come la sua situazione fosse diversa dalle circostanze esaminate nella sentenza della CGUE del 21 ottobre 2010 nel caso *I.B* (C-306/09, EU:C:2010:626, paragrafo 55, *infra*), in cui la CGUE aveva considerato che l'esistenza di una domanda di asilo, o di concessione dello *status* di rifugiato, oppure di protezione sussidiaria non figurava tra i motivi di non esecuzione di un MAE e sottolineava che gli Stati membri dell'UE sono reciprocamente paesi d'origine sicuri a tutti gli effetti giuridici e pratici connessi a questioni inerenti al diritto di asilo.

34. Nelle sue conclusioni, l'Avvocato generale della Corte di Cassazione raccomandava di respingere la domanda di pronuncia pregiudiziale per i seguenti motivi:

“(...) non sussistono reali difficoltà di interpretazione dei testi di cui si lamenta la violazione, e (...) la vostra Camera penale, che deve garantire che le cause penali siano giudicate entro un termine ragionevole, è in grado di constatare l'assenza di incompatibilità tra queste norme europee e i trattati internazionali, da un lato, e il diritto interno, dall'altro, che nel caso in questione non è che la trasposizione delle prime.”

35. Con sentenza del 12 luglio 2016, la Corte di Cassazione respingeva il ricorso sulla base dei seguenti motivi:

“[Sul primo motivo]

Considerando che, per respingere l'argomento secondo cui lo *status* di rifugiato accordato al [ricorrente] dalla Svezia osterebbe all'esecuzione del mandato d'arresto europeo, la sentenza riporta le ragioni esposte nei motivi di ricorso;

Considerando che alla luce di queste dichiarazioni, la camera d'istruzione ha motivato la sua decisione;

Che, in effetti, la concessione dello *status* di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e del Protocollo del 31 gennaio 1967 da parte di uno Stato membro dell'Unione europea in favore di un cittadino di uno Stato diventato poi Stato membro dell'Unione europea nel lasso di tempo intercorso tra la data di concessione di tale *status* e la data di emissione del mandato d'arresto europeo di cui si richiede l'esecuzione, non costituisce, in quanto tale, un ostacolo all'esecuzione di quest'ultimo;

Ne discende, pertanto, senza che sia necessario sottoporre una questione pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea, che il motivo non può essere accolto;

(...)

[Sul terzo motivo]

“(...) la Camera d'istruzione non ha disatteso nessuno dei testi citati nel motivo di ricorso in quanto, da un lato, ha accertato che i diritti della difesa dell'interessato sono

stati rispettati nel corso dello svolgimento del processo lui concernente in Romania e, dall'altro, ha considerato, stante l'insufficienza degli elementi di prova depositati, che non fosse stata dimostrata l'esistenza di disfunzioni sistemiche o generalizzate, riguardanti determinati gruppi di persone, o determinati centri di detenzione dal punto di vista delle condizioni di detenzione nello Stato membro di emissione, di natura tale da costituire un'eccezione al regime generale di consegna automatica del mandato d'arresto europeo a causa dell'insufficiente protezione dei diritti fondamentali in quest'ultimo, con la conseguenza che essa non doveva effettuare indagini che le sue constatazioni avevano reso inutili (...)"

36. Il 13 luglio 2016, il ricorrente richiedeva, ai sensi dell'articolo 39 del Regolamento della Corte, la sospensione dell'esecuzione dell'ordine di consegna alle autorità rumene. Il 15 luglio 2016 la Corte respingeva tale richiesta.

37. Il 22 luglio 2016, il ricorrente veniva condotto in Romania in esecuzione del MAE, dove veniva imprigionato in un carcere dalla non meglio precisata ubicazione.

B. La sentenza *Bivolaru c. Romania n. 2* (ricorso n. 66580/12) resa dalla Corte il 2 ottobre 2018

38. Dalla sentenza del 2 ottobre 2018 risulta che il ricorrente è stato rilasciato in regime di libertà condizionale il 13 settembre 2017.

39. In questa sentenza, la Corte ha altresì dichiarato irricevibile il reclamo del ricorrente relativo alla sua condanna in contumacia, in quanto manifestamente infondato. Essa inoltre ha concluso per la non violazione dell'articolo 6 paragrafo 1 della Convenzione per quanto riguarda le misure adottate dall'Alta Corte per ascoltarlo personalmente, ma ha riscontrato una violazione di tale disposizione a causa dell'eccessiva lunghezza della procedura.

IL QUADRO GIURIDICO E LA PRASSI

I. IL DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA

A. La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

40. Ai sensi dell'articolo 4 Carta dei diritti fondamentali, rubricato "Proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti":

"Nessuno può essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti inumani o degradanti".

41. L'articolo 18 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE dispone che:

"Il diritto di asilo è garantito nel rispetto delle norme stabilite dalla convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e dal protocollo del 31 gennaio 1967, relativi allo status dei rifugiati, e conformemente a quanto previsto dai Trattati."

B. La Decisione quadro 2002/584/GAI

42. Le disposizioni rilevanti della Decisione quadro 2002/584/GAI¹ così come emendata dalla Decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio del 26 febbraio 2009, sono state riepilogate nella sentenza *Pirozzi c. Belgio* (n. 21055/11, paragrafi 24 a 29, 17 aprile 2018).

43. Le disposizioni rilevanti del Preambolo della Decisione quadro sono le seguenti:

“(12) La presente Decisione quadro rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi sanciti dall’articolo 6 del trattato sull’Unione europea e contenuti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, segnatamente il capo VI. Nessun elemento della presente Decisione quadro può essere interpretato nel senso che non sia consentito rifiutare di procedere alla consegna di una persona che forma oggetto di un mandato d’arresto europeo qualora sussistano elementi oggettivi per ritenere che il mandato d’arresto europeo sia stato emesso al fine di perseguire penalmente o punire una persona a causa del suo sesso, della sua razza, religione, origine etnica, nazionalità, lingua, opinione politica o delle sue tendenze sessuali oppure che la posizione di tale persona possa risultare pregiudicata per uno di tali motivi.

(13) Nessuna persona dovrebbe essere allontanata, espulsa o estradata verso uno Stato allorquando sussista un serio rischio che essa venga sottoposta alla pena di morte, alla tortura o ad altri trattamenti o pene inumane o degradanti.”

44. L’articolo 1 della Decisione quadro prevede che:

“Definizione del mandato d’arresto europeo ed obbligo di darne esecuzione

1. Il mandato d’arresto europeo è una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro in vista dell’arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro di una persona ricercata ai fini dell’esercizio di un’azione penale o dell’esecuzione di una pena o una misura di sicurezza privative della libertà.

2. Gli Stati membri danno esecuzione ad ogni mandato d’arresto europeo in base al principio del riconoscimento reciproco e conformemente alle disposizioni della presente Decisione quadro.

3. L’obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i fondamentali principi giuridici sanciti dall’articolo 6 del Trattato sull’Unione europea non può essere modificata per effetto della presente Decisione quadro.”

45. La Decisione quadro elenca i casi in cui il mandato è applicabile (articolo 2) e i casi in cui gli Stati possono o devono rifiutare l’esecuzione (articoli 3, 4 e 4 *bis*).

¹ La Decisione quadro è uno strumento creato dal Trattato di Amsterdam nel 1997 per il vecchio “Terzo pilastro” dell’Unione (è stato sostituito dalla direttiva con il Trattato di Lisbona). L’ex articolo 34, paragrafo 2, lettera b) del TUE prevedeva che il Consiglio potesse “adottare decisioni quadro ai fini del ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri. Le decisioni quadro sono vincolanti per gli Stati membri per quanto riguarda il risultato da raggiungere, ma lasciano alle autorità nazionali la scelta della forma e dei mezzi. Non possono avere un effetto diretto.”

C. Le disposizioni pertinenti del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del Protocollo (n. 24) sul diritto di asilo per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea

46. Gli estratti pertinenti dell'articolo 78 del TFUE sono i seguenti:

“L'Unione sviluppa una politica comune in materia di asilo, di protezione sussidiaria e di protezione temporanea, volta a offrire uno status appropriato a qualsiasi cittadino di un Paese terzo che necessita di protezione internazionale e a garantire il rispetto del principio di non respingimento. Detta politica deve essere conforme alla convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e al Protocollo del 31 gennaio 1967 relativi allo *status* dei rifugiati, e agli altri trattati pertinenti. (...)”

47. L'articolo unico del Protocollo (n. 24) sull'asilo per i cittadini degli Stati membri dell'UE stabilisce che:

“Gli Stati membri dell'Unione europea, dato il livello di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali da essi garantito, si considerano reciprocamente paesi d'origine sicuri a tutti i fini giuridici e pratici connessi a questioni inerenti l'asilo. Pertanto, la domanda d'asilo presentata da un cittadino di uno Stato membro può essere presa in esame o dichiarata ammissibile all'esame in un altro Stato membro unicamente nei seguenti casi:

a) se lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino procede, dopo l'entrata in vigore del trattato di Amsterdam, avvalendosi dell'articolo 15 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, all'adozione di misure che derogano, nel suo territorio, agli obblighi previsti da detta Convenzione;

b) se è stata avviata la procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del Trattato sull'Unione europea e finché il Consiglio o, se del caso, il Consiglio europeo non prenda una decisione al riguardo;

c) se il Consiglio ha adottato una decisione conformemente all'articolo 7, paragrafo 1 del trattato sull'Unione europea nei riguardi dello Stato membro di cui il richiedente è cittadino ovvero se il Consiglio europeo ha adottato una decisione conformemente all'articolo 7, paragrafo 2 di detto Trattato riguardo allo Stato membro di cui il richiedente è cittadino;

d) se uno Stato membro così decide unilateralmente per la domanda di un cittadino di un altro Stato membro; in tal caso il Consiglio ne è immediatamente informato; la domanda è esaminata partendo dal presupposto che sia manifestamente infondata senza che ciò pregiudichi, in alcun caso, il potere decisionale dello Stato membro”.

D. La direttiva 2011/95/UE

48. Le disposizioni rilevanti della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme relative alle condizioni di attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno *status* uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione)

citata dal Governo nelle sue osservazioni (paragrafo 92, *infra*) sono le seguenti:

**Articolo 11
Cessazione**

“Un cittadino di un paese terzo o un apolide cessa di essere un rifugiato qualora:

(...)

e) non possa più rinunciare alla protezione del paese di cui ha la cittadinanza, perché sono venute meno le circostanze che hanno determinato il riconoscimento dello status di rifugiato;

2. Ai fini dell'applicazione delle lettere e) e f) del paragrafo 1, gli Stati membri esaminano se il cambiamento delle circostanze sia di natura così significativa e non temporanea da eliminare il fondato timore di persecuzioni.

3. Il paragrafo 1, lettere e) e f), non si applica al rifugiato che possa invocare l'esistenza di motivi di imperio derivanti da precedenti persecuzioni tali da rifiutare di avvalersi della protezione del paese di cui ha la cittadinanza ovvero, se trattasi di apolide, del paese in cui aveva precedentemente la dimora abituale.”

**Articolo 12
Esclusione**

“(...)

2. Un cittadino di un paese terzo o un apolide è escluso dallo *status* di rifugiato ove sussistano fondati motivi per ritenere che:

b) abbia commesso al di fuori del paese di accoglienza un reato grave di diritto comune prima di essere ammesso come rifugiato, ossia prima del momento in cui gli è rilasciato un permesso di soggiorno basato sul riconoscimento dello status di rifugiato; abbia commesso atti particolarmente crudeli, anche se perpetrati con un dichiarato obiettivo politico, che possono essere classificati quali reati gravi di diritto comune;”

E. Giurisprudenza della CGUE

49. Nella sua sentenza del 26 febbraio 2013 nella causa *Melloni c. Ministero Fiscal* (C 399/11, EU:C:2013:107), la CGUE ha giudicato che gli Stati membri sono obbligati, in nome dell'autorità del diritto dell'Unione, a dare effetto a un MAE la cui esecuzione può essere subordinata solo alle condizioni stabilite nella Decisione quadro:

“A norma dell'articolo 1, paragrafo 2, della suddetta Decisione quadro 2002/584, gli Stati membri sono tenuti, in linea di principio, a dar corso ad un mandato d'arresto europeo. Infatti, ai sensi delle disposizioni di tale Decisione quadro, gli Stati membri possono rifiutare l'esecuzione di un mandato siffatto soltanto nei casi di non esecuzione obbligatoria previsti all'articolo 3 della stessa decisione nonché nei casi di non esecuzione facoltativa di cui ai suoi articoli 4 e 4 *bis*. Inoltre, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione può subordinare l'esecuzione di un mandato d'arresto europeo soltanto alle condizioni di cui all'articolo 5 della suddetta Decisione quadro”.

50. Nella summenzionata sentenza *Aranyosi e Căldăraru*, la CGUE ha stabilito l'esistenza di un'eccezione al principio della consegna automatica alle autorità giudiziarie dello Stato membro di emissione del MAE nel caso in cui lo Stato membro di esecuzione disponga di prove che rivelino l'esistenza di un rischio di trattamenti inumani o degradanti a causa delle condizioni di detenzione, nello Stato di emissione, della persona oggetto del MAE. La CGUE ha fissato un quadro rigoroso per questa eccezione, che si aggiunge ai motivi di non esecuzione obbligatoria e facoltativa di un MAE previsti dalla Decisione quadro, e ha precisato la metodologia che lo Stato membro di esecuzione deve adottare:

“Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

Gli articoli 1, paragrafo 3, 5 e 6, paragrafo 1, della Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla Decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, devono essere interpretati nel senso che, in presenza di elementi oggettivi, attendibili, precisi e opportunamente aggiornati comprovanti la presenza di carenze vuoi sistemiche o generalizzate, vuoi che colpiscono determinati gruppi di persone, vuoi ancora che colpiscono determinati centri di detenzione per quanto riguarda le condizioni di detenzione nello Stato membro emittente, l'autorità giudiziaria di esecuzione deve verificare, in modo concreto e preciso, se sussistono motivi seri e comprovati di ritenere che la persona colpita da un mandato d'arresto europeo emesso ai fini dell'esercizio dell'azione penale o dell'esecuzione di una pena privativa della libertà, a causa delle condizioni di detenzione in tale Stato membro, corra un rischio concreto di trattamento inumano o degradante, ai sensi dell'articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in caso di consegna al suddetto Stato membro. A tal fine, essa deve chiedere la trasmissione di informazioni complementari all'autorità giudiziaria emittente, la quale, dopo avere richiesto, ove necessario, l'assistenza dell'autorità centrale o di una delle autorità centrali dello Stato membro emittente ai sensi dell'articolo 7 della Decisione quadro, deve trasmettere tali informazioni entro il termine fissato nella suddetta domanda. L'autorità giudiziaria di esecuzione deve rinviare la propria decisione sulla consegna dell'interessato fino all'ottenimento delle informazioni complementari che le consentano di escludere la sussistenza di siffatto rischio. Qualora la sussistenza di siffatto rischio non possa essere esclusa entro un termine ragionevole, tale autorità deve decidere se occorre porre fine alla procedura di consegna.

51. Nella sentenza del 25 luglio 2018 relativa al caso ML (C-220/18 PPU - *Generalstaatsanwaltschaft (Condizioni di detenzione in Ungheria)*, EU:C:2018:589) la CGUE ha dichiarato che quando l'autorità giudiziaria di esecuzione dispone di prove di carenze sistematiche o generalizzate delle condizioni di detenzione negli istituti penitenziari dello Stato membro di emissione, essa non può escludere l'esistenza di un rischio reale che la persona oggetto del MAE sia sottoposta a trattamenti inumani e degradanti per il solo fatto che essa dispone di un rimedio nello Stato membro di emissione che le consente di contestare le sue condizioni di detenzione. La Corte ha anche dichiarato che l'autorità giudiziaria dell'esecuzione è tenuta a esaminare esclusivamente le condizioni di detenzione negli stabilimenti penitenziari in cui è probabile, secondo le informazioni di cui dispone, che

quella persona sarà detenuta e che le compete verificare, a tal fine, solo le condizioni di detenzione concrete e precise che riguardano la persona interessata e che sono rilevanti per determinare se essa corra un rischio reale di trattamenti inumani o degradanti ai sensi dell'articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali, fermo restando che essa può prendere in considerazione le informazioni fornite dalle autorità dello Stato membro di emissione, quali, in particolare, le assicurazioni che la persona interessata non sarà sottoposta a trattamenti inumani e degradanti.

52. Nella sentenza del 15 ottobre 2019 nel caso *Dorobantu* (C-128/18, EU:C:2019:857), la CGUE ha chiarito la natura e la portata del controllo, da parte dell'autorità giudiziaria di esecuzione, sulle condizioni di detenzione nello Stato membro di emissione della persona oggetto del MAE. Essa ha dichiarato che si deve tener conto di tutti gli aspetti materiali rilevanti come lo spazio personale disponibile per detenuto in una cella, le condizioni sanitarie così come l'estensione della libertà di movimento del detenuto all'interno del penitenziario. Ha anche stabilito che questa valutazione non si limita al controllo delle carenze manifeste e che ai fini di tale valutazione, l'autorità giudiziaria di esecuzione deve richiedere all'autorità giudiziaria di emissione le informazioni che ritenga necessarie. La Corte di Giustizia ha stabilito infine che la constatazione da parte dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione dell'esistenza di seri e comprovati motivi per ritenere che l'interessato possa correre il rischio di trattamenti inumani e degradanti a causa delle condizioni di detenzione prevalenti nel carcere in cui si intende effettivamente imprigionarlo, non può essere bilanciata, ai fini della decisione sulla consegna allo Stato membro di emissione, con considerazioni collegate all'efficacia della cooperazione giudiziaria in materia penale e ai principi di fiducia e riconoscimento reciproci.

Circa la valutazione delle condizioni di detenzione per quanto riguarda lo spazio personale a disposizione del detenuto, la CGUE ha notato quanto segue:

“(…) 72. In tal modo, la Corte ha statuito che, tenuto conto dell'importanza attribuita al fattore spaziale nella valutazione complessiva delle condizioni di detenzione, il fatto che lo spazio personale di cui dispone un detenuto sia inferiore a 3 m² in una cella collettiva fa nascere una forte presunzione di violazione dell'articolo 3 della CEDU [sentenza del 25 luglio 2018, *Generalstaatsanwaltschaft* (Condizioni di detenzione in Ungheria), C-220/18 PPU, EU:C:2018:589, punto 92 e la giurisprudenza ivi citata].

(…)

77. Per quanto riguarda le modalità con cui, per valutare se esista un rischio reale per la persona interessata di essere sottoposta ad un trattamento inumano o degradante, ai sensi dell'articolo 4 della Carta, va calcolato lo spazio minimo di cui deve disporre una persona detenuta in una cella collettiva nella quale si trovino mobili e infrastrutture sanitarie, bisogna, in assenza, allo stato attuale, di regole minime stabilite in materia dal diritto dell'Unione, tener conto dei criteri fissati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo alla luce dell'articolo 3 della CEDU. Tale giudice considera che se, per il calcolo della superficie disponibile in una cella siffatta, non si deve tener conto della superficie delle

infrastrutture sanitarie, tale calcolo deve includere lo spazio occupato dal mobilio, con la precisazione però che i detenuti devono conservare la possibilità di muoversi normalmente nella cella (v., in tal senso, Corte EDU, 20 ottobre 2016, Muršić c. Croazia (CE:ECHR:2016:1020JUD000733413, paragrafi 75 e 114, nonché la giurisprudenza *ivi* citata).”

53. Nella sentenza del 17 dicembre 2020 nel caso *L e P Openbaar Ministerie* (C-354/20 PPU e C-412/20 PPU, EU:C:2020: 1033), la CGUE ha stabilito che, qualora l'autorità giudiziaria dell'esecuzione disponga di prove di carenze sistemiche o generalizzate relative all'indipendenza della magistratura nello Stato membro che emette il MAE, essa non può presumere che esistano motivi seri e comprovati per ritenere che la persona oggetto del MAE correrà, in caso di consegna a tale Stato, un rischio reale di violazione del suo diritto fondamentale a un processo equo, garantito dall'articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, senza effettuare una verifica concreta e precisa che tenga conto, in particolare, della situazione personale dell'interessato, della natura del reato in questione e del contesto fattuale in cui la trasmissione viene effettuata, come le dichiarazioni delle autorità pubbliche suscettibili di interferire nel trattamento da riservare a un caso individuale.

54. Come evidenziato dall'avvocato generale Manuel Campos Sanchez-Bordona, nelle sue conclusioni presentate il 12 novembre 2020 sulla citata sentenza *L e P* (EU:C:2020:925): “La Corte ha ammesso che, al di là delle ipotesi espressamente menzionate nella Decisione quadro (articoli da 3 a 5), l'esecuzione di un MAE può essere rifiutata anche ‘in circostanze eccezionali’ che, per la loro stessa gravità, impongono che si fissino dei limiti ai principi di riconoscimento reciproco e di fiducia reciproca tra Stati membri su cui si basa la cooperazione giudiziaria in materia penale”.

55. Tra l'altro, nella motivazione della sua sentenza relativamente al caso *I.B.* (si veda il punto 33, *supra*), citata dal Governo nelle sue osservazioni alla Corte (si veda il punto 88, *infra*), la CGUE ha affermato che l'esistenza di una domanda di asilo non costituisce un motivo di non esecuzione di un MAE (punto 43) e ha precisato, con riferimento al caso specifico di una domanda di asilo presentata alle autorità competenti di uno Stato membro da un cittadino di un altro Stato membro che “l'articolo unico del protocollo n. 29 sull'asilo per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, allegato al trattato CE (ora Protocollo n. 24, allegato al TFUE), prevede, in particolare, che, dato il livello di protezione dei diritti e delle libertà fondamentali negli Stati membri, essi siano considerati Paesi d'origine sicuri gli uni rispetto agli altri a tutti i fini giuridici e pratici in materia di asilo” (punto 44).

II. TESTI INTERNAZIONALI

La Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo *status* dei rifugiati (“la Convenzione di Ginevra”)

56. Le disposizioni rilevanti della Convenzione di Ginevra sono le seguenti:

Art. 1 Definizione del termine di “rifugiato”

“Ai fini della presente Convenzione, il termine di “rifugiato” è applicabile:

(...)

C. Questa Convenzione cesserà di essere applicabile nei casi menzionati qui di seguito a qualsiasi persona cui sono applicabili le disposizioni della sezione A:

(...)

5) se, cessate le circostanze in base alle quali è stata riconosciuta come rifugiato, essa non può continuare a rifiutare di domandare la protezione dello Stato di cui ha la cittadinanza;

Tuttavia, queste disposizioni non sono applicabili ai rifugiati indicati nel paragrafo 1 della sezione A del presente articolo, che possono far valere, per rifiutare di ritornare nello Stato del loro domicilio precedente, motivi gravi fondati su persecuzioni anteriori”.

57. L’articolo 33 paragrafo 1 della Convenzione de Ginevra prevede che:

“Nessuno Stato Contraente espellerà o respingerà, in qualsiasi modo, un rifugiato verso i confini di territori in cui la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a motivo della sua razza, della sua religione, della sua cittadinanza, della sua appartenenza a un gruppo sociale o delle sue opinioni politiche.”

III. LA NORMATIVA E LA PRASSI INTERNE PERTINENTI

A. Le disposizioni del codice di procedura penale francese relative al mandato di arresto europeo

58. La Decisione quadro è stata recepita nel diritto francese con la legge n. 2004-204 del 9 marzo 2004 avente ad oggetto l’adattamento della giustizia all’evoluzione della criminalità.

59. Le disposizioni rilevanti del codice di procedura penale sono le seguenti:

Articolo 695-11

“Il mandato d’arresto è una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro dell’Unione europea, denominato Stato membro di emissione, ai fini dell’arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro, detto Stato membro di esecuzione, di una persona ricercata per l’esercizio di un’azione penale o per l’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà”.

Articolo 695-12

“Gli atti che possono dar luogo all’emissione di un mandato d’arresto europeo sono, in base alla legge dello Stato membro di emissione

- 1) reati puniti con una pena detentiva pari o superiore a un anno o, in caso di condanna, quando la pena applicata è pari o superiore a quattro mesi;
- 2) reati puniti con una misura di sicurezza privativa della libertà di un anno o più o, allorché sia stata applicata una misura di sicurezza, quando il periodo di privazione delle libertà da scontare è uguale o superiore a quattro mesi”.

Articolo 695-13

“Qualsiasi mandato d’arresto europeo deve contenere le seguenti informazioni:

- l’identità e la nazionalità della persona ricercata;
- l’indicazione precisa e i dettagli completi dell’autorità giudiziaria che lo ha emanato;
- l’indicazione dell’esistenza di una sentenza esecutiva, di un mandato d’arresto o di qualsiasi altra decisione giudiziaria avente la stessa forza in base al diritto dello Stato membro di emissione e che rientra nel campo di applicazione degli articoli 695-12 e 695-23;
- la natura e la qualificazione giuridica del reato, in particolare per quanto riguarda l’articolo 695-23;
- la data, il luogo e le circostanze in cui il reato è stato commesso e il grado di partecipazione ad esso della persona ricercata;
- la pena inflitta, se si tratta di una sentenza definitiva, o le pene previste per il reato dalla legge dello Stato membro di emissione e, per quanto possibile, le altre conseguenze del reato”.

Articolo 695-22

“L’esecuzione di un mandato d’arresto europeo è rifiutata nei seguenti casi:

1° Se i fatti per i quali esso è stato emesso potevano essere perseguiti e giudicati dai tribunali francesi e l’azione pubblica è estinta dall’amnistia;

2° Se la persona ricercata è stata oggetto di una decisione definitiva, adottata da parte delle autorità giudiziarie francesi o delle quello di uno Stato membro diverso dallo Stato di emissione o quelle di uno Stato terzo, per gli stessi fatti oggetto del mandato d’arresto europeo, a condizione che, in caso di condanna, la pena sia stata eseguita o sia in corso di esecuzione o non possa più essere eseguita secondo la normativa dello Stato di condanna;

3° Se la persona ricercata aveva meno di tredici anni al momento dei fatti oggetto del mandato d’arresto europeo;

4° Se i fatti per i quali il mandato d’arresto europeo è stato emesso potevano essere perseguiti e giudicati dai tribunali francesi e sono scaduti i termini di prescrizione dell’azione penale o della pena;

5° Se è accertato che il suddetto mandato d’arresto sia stato emesso allo scopo di processare o condannare una persona a causa del suo sesso, razza, religione, origine etnica, nazionalità, lingua, opinione politica, orientamento sessuale o identità di genere,

o che la sua situazione personale possa essere pregiudicata per effetto di uno di questi motivi”.

Articolo 695-23 (applicabile all'epoca dei fatti)

“L'esecuzione di un mandato d'arresto europeo è altresì rifiutata qualora il fatto oggetto del mandato d'arresto non costituisca un reato secondo il diritto francese.

In deroga al primo comma, un mandato d'arresto europeo è eseguito senza verifica della doppia incriminazione dei fatti contestati se i fatti in questione sono, secondo la legge dello Stato membro di emissione, punibili con la pena della privazione della libertà pari o superiore a tre anni o con una misura di sicurezza di privazione della libertà di durata equivalente e rientrano in una delle seguenti categorie di reato:

- tratta di esseri umani;

Quando sono applicabili le disposizioni dal secondo al trentaquattresimo comma, la qualificazione giuridica dei reati e la determinazione della pena sono rimesse all'esclusivo apprezzamento dell'autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione (...).”

Articolo 695-24

“L'esecuzione di un mandato d'arresto europeo è rifiutata:

1° Se, per i fatti oggetto del mandato d'arresto, la persona ricercata è sottoposta a processo dinanzi ai tribunali francesi o se i tribunali francesi hanno deciso di non avviare un processo o di porvi fine;

2° Se la persona ricercata per l'esecuzione di una pena detentiva o di una misura di sicurezza di privazione della libertà è di nazionalità francese o risiede legalmente e ininterrottamente da almeno cinque anni sul territorio francese e la condanna è esecutiva sul territorio francese ai sensi dell'articolo 728-31;

3° Se i fatti per i quali è stato emesso sono stati commessi, in tutto o in parte, sul territorio francese;

4° Se il reato è stato commesso al di fuori del territorio dello Stato membro di emissione e la legge francese non permette di perseguire il reato se commesso al di fuori del territorio nazionale”.

Articolo 695-33

“Se la Camera d'istruzione ritiene che le informazioni fornite dallo Stato membro di emissione nel mandato d'arresto europeo siano insufficienti per permetterle di decidere sulla consegna, chiede all'autorità giudiziaria di questo Stato di fornire, entro un termine massimo di dieci giorni per la ricezione, le informazioni supplementari necessarie.”

Articolo 695-39

“Se la persona ricercata è sottoposta a processo in Francia o vi è già stata condannata e deve scontarvi una pena per un fatto diverso da quello oggetto del mandato d'arresto europeo, la Camera d'istruzione può, dopo aver deciso l'esecuzione del mandato d'arresto, differire la consegna della persona interessata. Il procuratore generale informa immediatamente l'autorità giudiziaria di emissione. (...)”

B. La giurisprudenza della Corte di cassazione

60. Con sentenza del 28 febbraio 2012 (n. 12-80.744, Bull. crim. 2012, n. 56), la sezione penale della Corte di cassazione ha stabilito che l'esecuzione di un MAE può essere differita, al di là dei motivi facoltativi e obbligatori di rifiuto dell'esecuzione previsti dalla Decisione quadro e dal codice di procedura penale, qualora ciò si renda necessario a fini di tutela dei diritti fondamentali:

“Considerando che, fatto salvo il rispetto, garantito dall'articolo 1, paragrafo 3, della Decisione quadro del 13 giugno 2002, dei diritti fondamentali della persona ricercata e dei principi giuridici fondamentali sanciti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea, l'esecuzione del mandato d'arresto europeo non può essere rifiutata per motivi diversi da quelli previsti dalla Decisione quadro e dai testi adottati per la sua attuazione”.

61. Con sentenza del 9 giugno 2015 (Cass. crim., n. 15-82750), la Corte di cassazione, in relazione alla consegna da parte dello Stato francese di un rifugiato cittadino di un paese terzo alle autorità tedesche, ha stabilito quanto segue:

“Visto l'articolo 695-33 del codice di procedura penale, insieme all'articolo 593 dello stesso codice;

considerato che, secondo il primo di questi testi, quando le informazioni contenute nel mandato d'arresto sono insufficienti per permettere alla camera d'istruzione di pronunciarsi sulla consegna della persona ricercata nel rispetto dei suoi diritti fondamentali, questa giurisdizione è tenuta a richiederle alle autorità dello Stato di emissione;

Considerato che, alla luce del secondo di tali testi, ogni sentenza della Camera d'istruzione deve includere i motivi idonei a giustificare la decisione e a rispondere agli elementi essenziali delle memorie delle parti; che l'insufficienza o la contraddizione dei motivi equivale alla loro assenza;

Considerato che, per autorizzare la consegna del Sig. X..., che sosteneva che, beneficiando dello *status* di rifugiato politico in Francia, a causa dei rischi presenti nel suo paese d'origine, la sua consegna doveva essere subordinata all'impegno delle autorità tedesche di non consegnarlo alle autorità turche al termine del procedimento da esse condotto, la sentenza stabilisce che la Corte può pronunciarsi senza ordinare misure complementari, essendo tutelati i diritti fondamentali dell'interessato dal momento che la consegna è richiesta dalla Germania, Stato parte della Convenzione di Ginevra, il cui articolo 33 esclude l'espulsione dei rifugiati verso Paesi in cui la loro vita e la loro libertà sarebbero minacciate;

Ma considerato che nel decidere in questo modo, senza assicurarsi che, nel rispetto dell'articolo 33 paragrafo 1 della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e dell'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, le autorità tedesche non avrebbero consegnato la persona ricercata alle autorità turche, la Camera d'istruzione non ha giustificato la sua decisione; (...)”

62. Con una sentenza del 26 marzo 2019 (Cass. crim, n. 19-81731), la Corte di cassazione ha annullato una sentenza della Camera d'istruzione in quanto quest'ultima non aveva preso in considerazione, nell'esecuzione di un

MAE, le affermazioni di rischio di violazione dell'articolo 3 della Convenzione a causa delle condizioni di detenzione nelle carceri slovene:

“(…) Visti gli articoli 3 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, nonché gli articoli 4, 47 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 593 e 695-33 del codice di procedura penale;

Considerato che risulta dal penultimo di questi testi che qualsiasi sentenza della Camera d'istruzione deve includere i motivi della decisione e rispondere ai punti essenziali delle memorie delle parti; che l'insufficienza o la contraddizione dei motivi equivale alla loro assenza;

Considerato tra l'altro che dal combinato disposto delle altre disposizioni di questi testi se ne deduce che, qualora le informazioni contenute nel mandato d'arresto siano insufficienti per consentire alla Camera d'istruzione di pronunciarsi sulla consegna della persona ricercata nel rispetto dei suoi diritti fondamentali, tale giurisdizione è tenuta a richiederle alle autorità dello Stato di emissione;

Considerato che, per respingere i motivi del ricorrente relativi al rischio di violazione dei suoi diritti fondamentali a causa, in particolare, delle condizioni di detenzione presso le carceri slovene, la sentenza dichiara che il ricorrente non è richiesto dalle autorità slovene per l'esecuzione di una pena e che non è stato dimostrato che egli possa subire trattamenti inumani e degradanti nelle carceri slovene;

Ma considerato che nel decidere in tal modo, senza analizzare gli elementi di prova prodotti dal ricorrente, derivanti da sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo e da documenti elaborati dagli organi del Consiglio d'Europa, che riconoscevano l'esistenza di un rischio reale di trattamenti inumani o degradanti delle persone detenute nello Stato membro di emissione a causa delle condizioni generali di detenzione, e delle carenze nei meccanismi di controllo circa tali condizioni, al fine di valutare se tali informazioni, oggettive e affidabili, fossero esatte e debitamente aggiornate, e se essa dovesse, eventualmente, richiedere informazioni supplementari alle autorità dello Stato di emissione, la Camera d'istruzione non ha debitamente motivato la sua decisione;

Pertanto su tale motivo la Corte cassa senza rinvio; (…)

IN DIRITTO

I. RIUNIONE DEI RICORSI

63. Tenuto conto della similitudine delle questioni che sono sollevate dai due ricorsi, la Corte ritiene opportuno di riunirli ed esaminarli congiuntamente in un'unica sentenza.

II. SULLE PRESUNTE VIOLAZIONI DELLA CONVENZIONE

64. I ricorrenti sostengono che la loro consegna alle autorità rumene, in esecuzione dei MAE oggetto della controversia, ha comportato una violazione degli articoli 2 (solo il Sig. Bivolaru) e 3 della Convenzione. In base alle seguenti disposizioni:

Articolo 2

“Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. Nessuno può essere intenzionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione di una sentenza capitale pronunciata da un tribunale, nel caso in cui il reato sia punito dalla legge”

Articolo 3

“Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti.”

A. Sulla ricevibilità

65. Nel ricorso del Sig. Bivolaru (ricorso n. 40324/16), il Governo ha sollevato una eccezione di irricevibilità della doglianza relativa all'articolo 2 della Convenzione. Sostiene che il ricorrente non ha esaurito le vie di ricorso interne, non avendo fornito prova delle sue affermazioni al riguardo dinanzi alla Camera d'istruzione o nei suoi motivi di ricorso in cassazione.

66. Il ricorrente replica di aver invocato nella sostanza la doglianza di cui all'articolo 2 della Convenzione denunciando davanti ai giudici nazionali la violazione del principio di *non-refoulement*, che mira a proteggere la vita del rifugiato.

67. La Corte osserva che, sebbene l'articolo 2 della Convenzione sia effettivamente invocato nel secondo motivo di ricorso del ricorrente (paragrafo 32, *supra*), quest'ultimo non sostiene in alcun modo che l'esecuzione del MAE in questione lo esporrebbe ad un rischio per la sua vita. Nemmeno il primo motivo di ricorso (paragrafo 31, *supra*) contiene l'illustrazione dei rischi per la sua vita in caso di consegna alle autorità rumene. In queste circostanze, la Corte ritiene che il ricorrente non ha investito la Corte di cassazione della doglianza ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione. Il ricorso deve quindi essere respinto per mancato esaurimento delle vie di ricorso interne.

68. Rilevando, invece, che le doglianze ai sensi dell'articolo 3 nei ricorsi del Sig. *Bivolaru* e del Sig. *Moldovan* non sono manifestamente infondati o irricevibili alla luce degli altri motivi previsti dall'articolo 35 della Convenzione, la Corte li dichiara ammissibili.

B. Sul merito

1. Argomenti delle parti

a) Osservazioni delle parti nel caso Moldovan

i. Le osservazioni del ricorrente

69. Il ricorrente ritiene che la presunzione di protezione equivalente (paragrafi 96 e seguenti, *infra*) sia inapplicabile al caso di specie per le seguenti ragioni. In primo luogo, secondo la Decisione quadro sul MAE, i

tribunali francesi non erano obbligati a consegnarlo automaticamente alle autorità rumene. La Decisione quadro impone agli Stati degli obblighi per quanto riguarda i risultati da raggiungere, pur lasciando loro un margine di manovra per quanto riguarda la forma e i mezzi per raggiungerli. Pertanto, essa non impedisce loro di introdurre, nel diritto interno, un ricorso per la sospensione dell'esecuzione della decisione delle autorità giudiziarie dello Stato di esecuzione in una situazione non prevista dalla Decisione quadro (*Jeremy F. c, Primo Ministro* (causa C-168/13 PPU, 30 maggio 2013). Inoltre, come interpretato dalla CGUE, che ha contestato il principio di automaticità della consegna, la Decisione quadro lascia un margine di valutazione al giudice dell'esecuzione quando esiste un rischio di violazione dei diritti fondamentali della persona interessata in caso di consegna. Questo, secondo la ricorrente, è il senso della citata sentenza *Aranyosi e Căldăraru*.

70. In secondo luogo, il caso in esame sarebbe simile alla vicenda del caso *Michaud v. Francia* (n. 12323/11, CEDU 2012) con riferimento al fatto che, in questo caso, il giudice francese avrebbe dovuto sottoporre alla CGUE una questione pregiudiziale relativa all'interpretazione di ciò che essa intendeva, in *Aranyosi e Căldăraru*, per "carezza sistemica o generalizzata riguardante alcuni centri di detenzione" e per un motivo "grave e provato" caratterizzanti l'esistenza di un rischio di trattamenti inumani e degradanti in caso di consegna. In assenza di tale rinvio pregiudiziale, il ricorrente ritiene che i tribunali nazionali non abbiano utilizzato tutte le potenzialità del meccanismo di controllo dell'Unione europea.

71. In mancanza dell'applicazione della presunzione di protezione equivalente, il ricorrente sostiene che decidendo di consegnarlo alle autorità rumene, quando le informazioni fornite da queste ultime confermavano il rischio che egli sarebbe stato esposto a trattamenti inumani o degradanti nella prigione di Gherla, il giudice francese ha violato l'articolo 3 della Convenzione. Come indicato, le condizioni di detenzione in questo stabilimento sovraffollato, dove lo spazio individuale era insufficiente e le più elementari regole di igiene non erano rispettate, erano contrarie a questo articolo e giustificavano che fosse messa fine alla procedura di consegna.

72. In subordine, e se la Corte dovesse ritenere che la presunzione di protezione equivalente si applichi alle circostanze del caso di specie, il ricorrente ritiene che l'esecuzione del MAE sia stata viziata da una manifesta inadeguatezza della protezione dei diritti garantiti dalla convenzione, tenuto conto del ridotto controllo esercitato dalle autorità giudiziarie sulle informazioni fornite dallo Stato di emissione e dell'assenza di una seria valutazione dei motivi concreti di rischio di violazione dell'articolo 3.

ii. Le osservazioni del Governo

73. A differenza del ricorrente, il Governo considera che la presunzione di protezione equivalente si applichi al caso in questione. In primo luogo, ritiene che le disposizioni della Decisione quadro, come per le disposizioni del diritto

UE applicabili nella causa *Avotiņš c. Lettonia* ([GC], n. 17502/07, 23 maggio 2016), e a differenza delle disposizioni del regolamento di Dublino esaminate in *M. S.S. c. Belgio e Grecia* ([GC], n. 30696/09, CEDU 2011 – clausola di sovranità), non possono essere interpretate nel senso di lasciare un margine di valutazione al giudice nell'esecuzione di un MAE. Questo testo, in effetti, elenca chiaramente i motivi di non esecuzione di un MAE, che non hanno nulla a che vedere con la possibilità di aggiungere disposizioni alla Decisione quadro prevedendo l'apertura di una via di ricorso (paragrafo 69, *supra*). Inoltre, qualsiasi eccezione all'esecuzione di un MAE deve necessariamente essere strettamente circoscritta per non ostacolare il meccanismo di mutuo riconoscimento per la costruzione dello spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia e la fiducia reciproca che esso richiede: non è sufficiente che sia in gioco una libertà fondamentale per rifiutare l'esecuzione di un MAE. Secondo il Governo, l'obbligo di sospendere o addirittura di rifiutare l'esecuzione di un MAE che risulta dalla sentenza *Aranyosi e Căldăraru* risponde alla preoccupazione della CGUE di interpretare la Decisione quadro alla luce dello standard di protezione dei diritti fondamentali garantito dal diritto dell'Unione, e in particolare dell'articolo 4 della Carta, che corrisponde all'articolo 3 della Convenzione, che non può che rafforzare la presunzione di protezione equivalente del diritto dell'Unione.

74. Né le autorità giudiziarie disponevano di alcun margine di manovra nell'applicazione dei motivi facoltativi di non esecuzione del MAE. A parte il fatto che quest'ultimo è anche inquadrato dalla CGUE (AY, 25 luglio 2018, C-268/17), i motivi di non esecuzione di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 695-24 CPC (paragrafo 59, *supra*) non trovavano applicazione nel caso di specie: da un lato, il ricorrente era processato in Francia per fatti distinti da quelli menzionati nel MAE (paragrafi 12 e 14, *supra*) e, dall'altro lato, la Francia non intendeva processare il ricorrente su tale fondamento in quanto per il fatto che questi fossero stati commessi anche sul suo territorio.

75. In secondo luogo, il Governo sostiene che il meccanismo di controllo previsto dal diritto UE europea non imponeva di effettuare un rinvio pregiudiziale nelle circostanze del caso di specie. Il Governo evidenzia come nessuna questione reale e seria in relazione alla protezione dei diritti fondamentali sia posta dalla Decisione quadro e che la CGUE ha fornito in modo preciso l'interpretazione conforme con i diritti fondamentali che conveniva dare alle sue disposizioni (paragrafi 49 e 50, *supra*). Il Governo ricorda a tal proposito che la CGUE non impone affatto l'obbligo di rinvio pregiudiziale ai giudici di ultima istanza quando la disposizione di diritto dell'Unione in questione sia stata già oggetto di interpretazione o quando la corretta applicazione di tale diritto sia così evidente da non lasciare spazio ad alcun ragionevole dubbio (*Commissione c. Francia*, causa C-416/17, 4 ottobre 2018, punto 110, e la giurisprudenza ivi citata, in particolare *Cilfit e altri*, causa C-283/81, 6 ottobre 1982, punto 21). Inoltre, evidenzia come il ricorrente non abbia sollevato alcuna questione specifica relativa

all'interpretazione della Decisione quadro e alla sua compatibilità con i diritti fondamentali che avrebbe portato a concludere che era necessario procedere con un rinvio pregiudiziale. Aveva, insomma, la possibilità di invitare i tribunali nazionali ad operare tale rinvio, cosa che non ha fatto. In definitiva, e a differenza del caso *Michaud* citato, il Governo ritiene che il semplice fatto che il meccanismo di controllo previsto dal diritto dell'Unione non sia stato utilizzato appieno, non può avere l'effetto di rovesciare la presunzione di protezione equivalente.

76. Il Governo sostiene, infine, che i tribunali nazionali si sono preoccupati di controllare che l'esecuzione del MAE non abbia dato luogo ad alcuna manifesta inadeguatezza nella protezione dei diritti tutelati dalla Convenzione. Ritiene che dalla giurisprudenza della CGUE e da quella della Corte si evince che, se il principio del mutuo riconoscimento non può essere un ostacolo al controllo del rispetto dei diritti fondamentali, tale controllo si limita alla prova, di una violazione dei diritti talmente flagrante che il giudice dello Stato di esecuzione dovrebbe rifiutarsi di consegnare la persona allo Stato di emissione. Nel caso di specie, risulta dalle decisioni dei giudici nazionali che essi non solo hanno verificato l'esistenza di motivi obbligatori o facoltativi per la mancata esecuzione del MAE, ma si sono anche preoccupati di esaminare le doglianze del ricorrente circa la presunta violazione dell'articolo 3 in caso di sua consegna alla Romania, dopo aver chiesto informazioni sulle condizioni della sua detenzione. Il Governo ne deduce che l'esecuzione del MAE non era viziata da una manifesta inadeguatezza in grado di rovesciare la presunzione di protezione equivalente di cui godono sia il sistema del MAE come definito dalla Decisione quadro e come precisato dalla CGUE, sia la sua applicazione nel caso specifico del ricorrente.

77. In subordine, e se la Corte dovesse considerare che la presunzione di protezione equivalente non si applica nelle circostanze del caso di specie, il Governo sostiene che l'esecuzione del MAE non ha comportato una violazione dell'articolo 3 della Convenzione. Alla luce della giurisprudenza della Corte applicabile alle espulsioni e alle estradizioni (paragrafi 107-109, *infra*), il Governo ritiene che, viste le garanzie e le informazioni fornite dalle autorità rumene alle autorità francesi, queste ultime non abbiano violato l'articolo 3 della Convenzione attuando il MAE.

b) Osservazioni delle parti nel caso Bivolaru

i. Le osservazioni del ricorrente

78. Il ricorrente ritiene che la presunzione di protezione equivalente non sia applicabile alle circostanze della sua consegna alle autorità rumene.

79. In primo luogo, e in via generale, fa notare che il sistema del MAE ha dato luogo a significativi sviluppi giurisprudenziali che testimonierebbero una riconsiderazione del postulato della fiducia reciproca tra gli Stati membri

a causa della violazione dei diritti fondamentali da parte di alcuni di essi. Secondo il ricorrente, la moltiplicazione di queste eccezioni avrebbe condotto al riconoscimento di un margine di manovra più ampio a beneficio delle autorità giudiziarie investite da un MAE. La sentenza *Romeo Castaño c. Belgio* (n. 8351/17, 9 luglio 2019) resa dalla Corte conferma, secondo il ricorrente, il ruolo decisivo dei giudici nazionali nell'esecuzione di un MAE. Inoltre, ed in particolare nel suo caso, sottolinea che questi ultimi erano chiamati a esaminare il rischio a cui egli era esposto nel quadro fissato dalla giurisprudenza *Aranyosi e Căldăraru* e ad effettuare una conciliazione tra la protezione internazionale derivante dalla Convenzione di Ginevra e le esigenze derivanti dal diritto dell'Unione, valutazioni queste implicanti entrambe l'esistenza di un margine di apprezzamento per determinare se il MAE dovesse essere eseguito o meno.

80. In secondo luogo, il ricorrente sostiene che, tenuto conto delle difficoltà sollevate dal suo caso, la Corte di cassazione avrebbe dovuto sottoporre una questione pregiudiziale alla CGUE. Ricorda, da un lato, di avere esplicitamente invitato la Corte ed effettuare un rinvio pregiudiziale e sottolinea, dall'altro lato, che il suo ricorso aveva ad oggetto una questione seria, inedita e complessa che, contrariamente a quanto affermato dal Governo (paragrafo 88, *infra*), non era stata risolta dalla CGUE. In assenza di un rinvio alla CGUE, il ricorrente ritiene che la Corte di cassazione si sia pronunciata senza che il pertinente meccanismo internazionale di controllo del rispetto dei diritti fondamentali, in linea di principio equivalente a quello della Convenzione, abbia potuto dispiegare tutto il suo potenziale (*Michaud*, paragrafo 115).

81. In terzo luogo, in mancanza di applicazione della presunzione di protezione equivalente, il ricorrente richiede alla Corte di esercitare un controllo che non si limiti a quello delle "inadeguatezze manifeste nella protezione dei diritti garantiti dalla Convenzione" (*Avotiņš*, paragrafo 113) in considerazione del carattere assoluto del diritto protetto dall'articolo 3 della Convenzione.

82. A tal riguardo, e contrariamente a quanto affermato dal Governo, il ricorrente considera innanzitutto che non era destinato a perdere lo *status* di rifugiato concesso dalla Svezia e che la protezione di cui beneficiava in virtù della Convenzione di Ginevra avrebbe dovuto essere determinante per valutare i rischi che egli avrebbe corso se fosse tornato in Romania. Egli sottolinea che non risulta dalle norme del diritto dell'Unione, in assenza di una tale interpretazione resa da parte della CGUE, che qualora una persona abbia ottenuto la protezione in qualità di rifugiato da parte di uno Stato membro, il solo fatto che lo Stato di cui è cittadino abbia successivamente aderito all'Unione europea comporta *ipso facto* la perdita di tale protezione.

83. Il ricorrente ritiene inoltre che non spettasse ai tribunali francesi effettuare una valutazione dello *status* di rifugiato accordato dalle autorità svedesi, che li avevano del resto informati della sua conservazione. Nel non

riconoscere la protezione che deriva dal suo *status* di rifugiato, i tribunali interni hanno, a suo avviso, violato l'articolo 3 della Convenzione. La loro decisione equivale a negare la protezione che uno Stato parte della CEDU e membro dell'Unione europea ha deciso di concedere in nome della protezione di imperativi cruciali, ed è contraria con il principio di *non-refoulement* che vincola la Francia sia in base alla Convenzione di Ginevra sia ai sensi della Convenzione, tenuto conto degli interessi che la concessione dello *status* di rifugiato intende proteggere.

84. Il ricorrente aggiunge che, anche a voler supporre che i giudici interni fossero stati competenti ad esaminare l'autenticità della minaccia che aveva giustificato la concessione del suo *status* di rifugiato da parte della Svezia, la loro valutazione su questo punto non è sufficientemente fondata e giustificata. Contrariamente da quanto affermato dal Governo (paragrafo 91, *infra*), egli ritiene che l'assenza di qualsiasi rischio di persecuzione politica non potesse essere dedotta dalla sentenza dalla Corte nel caso *Amarandei e altri* (paragrafo 129, *infra*), in quanto quest'ultima si concentra esclusivamente sull'eventuale dimensione politica di un'operazione di polizia condotta il 18 marzo 2004 contro i membri del MISA, e non sul complesso degli atti persecutori del movimento, e in più non si pronunciava certo sulla sua situazione particolare dal momento che egli non figurava tra coloro che avevano fatto ricorso dinanzi alla Corte.

85. Il ricorrente conclude che, disconoscendo la protezione dovuta al suo *status* di rifugiato, e per di più senza motivare nella sostanza in modo sufficiente tale posizione, le autorità giudiziarie lo hanno esposto, il giorno in cui è stato consegnato alle autorità rumene, a un grave rischio di subire dei trattamenti contrari all'articolo 3 della Convenzione.

86. Tra l'altro, con riguardo alla sua esposizione ad un rischio di trattamenti inumani e degradanti a causa delle condizioni di detenzione in Romania, il ricorrente insiste sul fatto che la CGUE nella sentenza *Aranyosi e Căldăraru* abbia inteso mettere in discussione il meccanismo di mutuo riconoscimento del MAE. Ne deduce che, a meno di invertire l'onere della prova che spetta in prima battuta alle autorità rumene, le sole in grado di garantirgli condizioni di detenzione dignitose, non gli si poteva dare l'incombenza, come fatto dal Governo, di fornire ai tribunali interni informazioni specifiche su questo punto, poiché erano sufficienti dei semplici indizi *prima facie*. Fa valere, inoltre, di aver sottolineato e documentato davanti agli stessi tribunali il grave deterioramento della situazione carceraria in Romania, rilevato a più riprese dalla stessa Corte, e che il Governo finge di ignorare (paragrafo 93, *infra*). Inoltre, critica il fatto che non siano state richieste alle autorità rumene informazioni o garanzie sulle sue future condizioni di detenzione allo scopo di accertare l'esistenza di un rischio concreto e reale di violazione della Convenzione in caso di sua consegna. Il ricorrente sottolinea che questo rischio doveva essere valutato al momento della sua consegna, al pari delle procedure di espulsione (*F.G. c. Svezia* [GC],

no. 43611/11, paragrafo 115, 23 marzo 2016), il che esclude che il Governo possa eccepire il fatto che egli sia rimasto in carcere solo per un anno senza dolersi per le sue condizioni in Romania presso la Corte (si veda il paragrafo 95, *infra*).

ii. Le osservazioni del Governo

87. Contrariamente da quanto affermato dal ricorrente, il Governo è dell'avviso che la presunzione di protezione equivalente si applichi nel caso di specie. Ricordando i principi fondamentali del MAE, ritiene che le corti nazionali non disponevano di alcun margine di manovra per differire o mettere in discussione la consegna del ricorrente, poiché nessuno dei motivi di non esecuzione previsti dalla Decisione quadro è applicabile nel caso di specie.

88. Il Governo sostiene tra l'altro che la mancata effettuazione di un rinvio pregiudiziale alla CGUE nel corso della procedura non ha avuto certo l'effetto di precludere l'applicazione della presunzione di protezione equivalente. A tal proposito, e in primo luogo, sottolinea che il ricorrente non aveva depositato domanda di rinvio alla Camera d'istruzione.

In secondo luogo, Il Governo ritiene che la Corte di Cassazione non fosse obbligata a disporre un rinvio pregiudiziale poiché la giurisprudenza della CGUE indicasse già con precisione l'interpretazione conforme ai diritti fondamentali da attribuirsi alle disposizioni della Decisione quadro. La Corte di giustizia in effetti aveva precisato che le eccezioni al principio di automaticità della consegna sono rigorosamente classificate e, in particolare, che l'esistenza di una domanda di asilo o di protezione sussidiaria non costituisce un motivo di non esecuzione di un MAE (sentenza *I.B.*, citata, paragrafo 55, *supra*). In terzo luogo, secondo il governo, nel caso di specie non si poneva alcuna seria questione di interpretazione del diritto dell'Unione, e ciò per le seguenti ragioni: dal momento della sua adesione all'Unione europea nel 2007, la Romania doveva essere considerata da tutti gli altri Stati membri dell'UE come beneficiaria del principio di mutuo riconoscimento e della presunzione secondo cui essa rispetta il diritto dell'Unione e in particolare i diritti fondamentali da esso garantiti; inoltre, questo Stato deve essere considerato un paese d'origine sicuro nei confronti degli altri Stati membri per tutte le questioni giuridiche e pratiche relative ai casi di asilo in virtù del già menzionato Protocollo (n. 24) del TFUE (paragrafo 47, *supra*); esso è anche parte della CEDU, del Patto internazionale sui diritti civili e politici e della Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti; infine, non si poneva nessun'altra seria questione di interpretazione del diritto dell'Unione, poiché il MAE non era motivato da considerazioni politiche ma mirava unicamente a permettere l'esecuzione della condanna del 14 giugno 2013 comminata per un reato ordinario. Il Governo fa notare a questo proposito che la Corte ha

ritenuto, nella già citata sentenza *Bivolaru* (n. 2), che la condanna era il risultato di un processo equo.

89. Il Governo conclude che era evidente dal quadro giuridico applicabile che lo *status* di rifugiato non potesse costituire un ostacolo all'esecuzione del MAE emesso nei confronti del ricorrente.

90. Il governo poi si propone di dimostrare che i tribunali francesi hanno verificato rigorosamente l'assenza di manifesta inadeguatezza nella protezione dei diritti garantiti dalla Convenzione in occasione dell'esecuzione del MAE emesso nei confronti il ricorrente.

91. Ricorda a tal proposito che esse hanno richiesto alle autorità svedesi informazioni circa lo *status* di rifugiato del ricorrente e la comunicazione delle loro decisioni in proposito. Il motivo della concessione di tale *status* è stato preso in considerazione dal giudice nazionale, che ha ritenuto che, sebbene tale *status* avesse potuto costituire il fondamento del rifiuto dell'extradizione nel 2005, non era più in grado di giustificare, nel 2016, un rifiuto di esecuzione del MAE. La Camera d'istruzione ha quindi ripreso le conclusioni della Corte nella citata sentenza *Amarandei e altri* per considerare che il ricorrente non sarebbe stato oggetto di persecuzioni in Romania.

92. Il Governo sostiene, infine, che il ricorrente non poteva più continuare a rifiutare di avvalersi della protezione della Romania in quanto, da un lato, ai termini dell'articolo 11 della direttiva 2011/95/UE (paragrafo 48, *supra*), le circostanze in base alle quali gli era stato riconosciuto lo *status* di rifugiato avevano cessato di esistere, a causa dell'adesione della Romania all'UE, e che, dall'altro lato, ai sensi dell'articolo 12 di tale testo (*idem*), egli doveva essere escluso da tale *status* per aver commesso, come stabilito dalla sua condanna definitiva da parte delle autorità giudiziarie rumene, un grave reato non politico al di fuori del paese che gli aveva concesso lo *status* di rifugiato.

93. Per quanto riguarda il rischio di trattamenti inumani e degradanti nelle prigioni rumene, il Governo respinge le affermazioni del ricorrente secondo cui i tribunali francesi non avevano esaminato sufficientemente la questione. Sostiene che essi non erano tenuti a richiedere informazioni alle autorità rumene poiché gli elementi prodotti dal ricorrente a tale riguardo dinanzi alla Camera d'istruzione non erano suscettibili di costituire una prova "oggettiva, affidabile, precisa e debitamente aggiornata" dell'esistenza di carenze ai sensi della giurisprudenza *Aranyosi e Căldăraru*. Il Governo giudica ragionevole che semplici affermazioni generiche non possano condurre a mettere in discussione il principio del mutuo riconoscimento. Ha aggiunto che il giorno della consegna del ricorrente la Corte non aveva ancora pronunciato la sentenza pilota *Rezmiveş e altri c. Romania* (n. 61467/12 e altri 3, 25 aprile 2017) in cui constata l'esistenza di un problema strutturale per quanto riguarda le condizioni di detenzione in quel paese.

94. Alla luce di quanto precede, il Governo richiede alla Corte di concludere che l'esecuzione del MAE non era viziata da una manifesta

inadeguatezza in grado di confutare la presunzione di protezione equivalente di cui beneficiano tanto il sistema del MAE quanto la sua applicazione nel caso specifico del ricorrente.

95. A titolo sussidiario, e se la Corte dovesse ritenere che la presunzione di protezione equivalente non si applichi al caso di specie, il Governo ritiene che, alla luce della giurisprudenza in materia di espulsioni ed estradizioni, la consegna del ricorrente alle autorità rumene non costituisce una violazione dell'articolo 3 della Convenzione. Il Governo sottolinea innanzitutto che la Corte non è competente ad esaminare il rispetto da parte della Francia degli obblighi che su di lei incombono in base alla Convenzione di Ginevra. Tuttavia, anche a volersi ammettere che il ricorrente dovesse essere protetto dalla giurisprudenza della Corte, come qualsiasi persona soggetta a espulsione o estradizione, egli non ha dimostrato l'esistenza di un rischio reale di violazione del suo diritto ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione a causa delle sue opinioni politiche o religiose. Non ha nemmeno fornito prova del fatto che avrebbe corso il rischio di subire trattamenti inumani e degradanti nelle prigioni rumene. A questo proposito, il Governo fa presente che, oltre alle osservazioni contenute nel paragrafo 93, la situazione nelle prigioni rumene non era considerata fonte di preoccupazioni per *Amnesty International* o *Human Rights Watch* nei loro rapporti pubblicati al momento della consegna del ricorrente. Osserva, inoltre, che quest'ultimo ha formulato solo dichiarazioni molto generiche circa il sistema carcerario rumeno nel suo atto di ricorso alla Corte e ritiene che non può invocare la rilevanza mediatica del suo caso nel suo Paese d'origine per lamentare un rischio reale di trattamento contrario all'articolo 3 in caso di consegna. Infine, il Governo indica che il ricorrente è stato rilasciato il 13 settembre 2017, cioè un anno dopo la sua consegna, senza aver mai presentato un reclamo alla Corte sulle condizioni della sua detenzione in Romania. In presenza di queste circostanze, il Governo conclude che il ricorrente non ha dimostrato l'esistenza di un rischio reale e grave di essere esposto a un trattamento contrario all'articolo 3 in seguito alla sua consegna alle autorità rumene.

2. La valutazione della Corte

a) Principi generali relativi alla presunzione di protezione equivalente nell'ordinamento giuridico dell'Unione europea

96. I principi generali relativi alla presunzione di protezione equivalente enunciati nella sentenza *Bosphorus Hava Yolları Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi c. Irlanda* ([GC], no. 45036/98, CEDU 2005 VI) e successivamente sviluppati nelle summenzionate sentenze *Michaud* e *Avotiņš* possono essere riassunti come segue.

97. Nell'applicazione del diritto dell'Unione europea, gli Stati contraenti restano soggetti agli obblighi che hanno liberamente assunto al momento dell'adesione alla Convenzione. Questi obblighi devono essere valutati,

tuttavia, alla luce della presunzione di protezione equivalente. Una misura adottata in virtù di obblighi giuridici internazionali deve essere considerata giustificata se è pacifico che l'organizzazione in questione riconosca ai diritti fondamentali una protezione almeno equivalente, vale a dire non identica ma "comparabile" a quella assicurata dalla Convenzione, fermo restando che la constatazione di una tale "protezione equivalente" deve poter essere riesaminata alla luce di qualsiasi rilevante cambiamento nella protezione dei diritti fondamentali. Se si ritiene che l'organizzazione offra una protezione equivalente simile, si deve presumere che gli Stati rispettino i requisiti della Convenzione quando danno esecuzione agli obblighi giuridici derivanti dalla loro appartenenza all'organizzazione (*Avotiņš*, citato *supra*, paragrafo 101).

98. L'applicazione della presunzione di protezione equivalente nell'ordinamento giuridico dell'UE è soggetta a due condizioni: l'assenza di un margine di manovra per le autorità nazionali e lo spiegamento di tutto il potenziale del meccanismo di controllo previsto dal diritto dell'Unione europea. In primo luogo, la presunta violazione di un diritto protetto dalla Convenzione deve scaturire da un obbligo giuridico internazionale che grava sullo Stato convenuto e per la cui attuazione le autorità nazionali non hanno né discrezione né margine di manovra. In secondo luogo, occorre che sia stato utilizzato il pieno potenziale del meccanismo di controllo dei diritti fondamentali previsto dal diritto dell'UE, che la Corte ha riconosciuto assicurare una protezione dei diritti umani equivalente a quella della Convenzione (*idem*, paragrafo 105).

99. La seconda condizione per l'applicazione della presunzione di protezione equivalente deve essere impiegata senza eccessivo formalismo e tenendo conto delle particolarità del meccanismo di controllo in questione. Non è appropriato subordinare l'applicazione di questa presunzione alla condizione che il giudice nazionale si rivolga alla CGUE in tutti i casi e senza eccezione, compresi quelli in cui non risulti una questione reale e seria sulla protezione dei diritti fondamentali da parte del diritto dell'Unione o nei quali la CGUE abbia già indicato con precisione l'interpretazione – coerente con i diritti fondamentali – che deve essere attribuita alle disposizioni del diritto dell'Unione applicabile (*idem*, paragrafo 109).

100. I principi enunciati nelle sentenze citate al precedente paragrafo 96 si applicano a tutti i meccanismi di mutuo riconoscimento previsti dal diritto dell'Unione europea (*idem*, paragrafo 113). Ne consegue che quando le autorità nazionali attuano il diritto dell'UE senza disporre di un potere di apprezzamento, si applica la presunzione di protezione equivalente. Tale è il caso in cui i meccanismi di mutuo reciproco obbligano il giudice a presumere un sufficiente rispetto dei diritti fondamentali da parte di un altro Stato membro (*idem*, paragrafo 115).

101. Tuttavia, questa presunzione può essere confutata nell'ambito di uno specifico caso. Anche se occorre che si tenga in conto, in uno spirito di

complementarità, del modo in cui funzionano dei meccanismi di mutuo riconoscimento e in particolare del loro obiettivo di efficienza, la Corte deve verificare che il principio del mutuo riconoscimento non sia applicato automaticamente e meccanicamente, a scapito dei diritti fondamentali (*idem*, paragrafo 116).

102. In questo spirito, quando i tribunali degli Stati che sono al tempo stesso parti della Convenzione e membri dell'UE sono chiamati ad applicare un meccanismo di mutuo riconoscimento istituito dal diritto dell'UE, come quello previsto per l'esecuzione di un MAE emesso da un altro Stato europeo, è in assenza di qualsiasi manifesta inadeguatezza circa i diritti tutelati dalla Convenzione che essi conferiscono piena efficacia a tale meccanismo (*idem*, paragrafo 116).

103. D'altro canto, se viene loro sottoposto un reclamo serio e circostanziato che asserisce l'esistenza di una manifesta inadeguatezza nella protezione di un diritto garantito dalla Convenzione e che tale inadeguatezza non può essere rimediata dal diritto dell'Unione, non possono astenersi dall'esaminare tale reclamo solo perché stanno applicando il diritto dell'Unione (*idem*, § 116). Spetta a loro, in tale ipotesi, interpretare e applicare le norme di diritto dell'Unione in conformità con la Convenzione (*Pirozzi c. Belgio*, paragrafo 64, n. 21055/11, 17 aprile 2018).

b) Applicazione di questi principi in casi concernenti il mandato d'arresto europeo

104. Nella summenzionata sentenza *Pirozzi*, la Corte ha ritenuto che, salvo motivi di non esecuzione, l'esecuzione del MAE fosse vincolante per l'autorità giudiziaria di esecuzione, il che comportava l'applicazione della presunzione di protezione equivalente (paragrafi 66 e 71). Essa ha sottolineato, tuttavia, che questa autorità aveva verificato che l'esecuzione del MAE non dava luogo, nel caso del ricorrente, a una manifesta inadeguatezza della protezione dei diritti della Convenzione, dopo aver ricordato, in questi termini, che il sistema del MAE non è di per sé incompatibile con la Convenzione:

“58. (...) la Decisione quadro sul MAE si basa su un meccanismo di mutuo riconoscimento che si fonda a sua volta sul principio della fiducia reciproca tra gli Stati membri dell'UE (paragrafi 24-29, *supra*).

59. La Corte è consapevole dell'importanza dei meccanismi di mutuo riconoscimento per la costruzione dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia e della fiducia reciproca che richiedono. Il MAE previsto dalla Decisione quadro è un'espressione concreta di questo principio di mutuo riconoscimento, in un settore il cui obiettivo è assicurare la libera circolazione delle decisioni giudiziarie in materia penale nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Il MAE è un titolo di arresto derivante da una decisione emessa da un'autorità giudiziaria competente di uno Stato membro dell'UE, in funzione dell'arresto e della consegna da parte dell'autorità giudiziaria competente di un altro Stato membro di una persona ricercata ai fini di un procedimento penale o dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privativa della libertà.

60. La Corte ha sottolineato il suo impegno verso la cooperazione internazionale ed europea. Essa ritiene che in linea di principio la creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia in Europa e l'adozione dei mezzi necessari a tal fine siano del tutto legittimi ai sensi della Convenzione (si veda, in particolare, *Avotiņš c. Lettonia* [GC], n. 17502/07, paragrafo 113, CEDU 2016). Di conseguenza, ritiene che il sistema del MAE non sia, di per sé, in conflitto con la Convenzione.”

105. Nella citata sentenza *Romeo Castaño*, la Corte ha considerato che il rifiuto di eseguire un MAE per il fatto che la consegna comporterebbe un rischio di violazione dei diritti fondamentali della persona ricercata può essere contrario all'obbligo procedurale di cooperare derivante dall'articolo 2 della Convenzione quando non è fondato su una base fattuale sufficiente. Essa ha ricordato i principi enunciati nella sua giurisprudenza secondo cui, nel contesto dell'esecuzione di un MAE da parte di uno Stato membro dell'UE, il meccanismo di riconoscimento reciproco non dovrebbe essere applicato in modo automatico e meccanico a scapito dei diritti fondamentali. Ha anche affermato che il rischio di trattamenti inumani e degradanti per la persona di cui si chiede la consegna può costituire un motivo legittimo per rifiutare l'esecuzione di un MAE, a condizione che vi sia una base fattuale sufficiente per la constatazione di tale rischio (paragrafi 82-91).

106. Per quanto riguarda il caso specifico di un rischio di trattamenti inumani e degradanti a causa delle condizioni di detenzione della persona interessata dal MAE nello Stato di emissione, la Corte ha indicato che spetta all'autorità giudiziaria di esecuzione procedere ad un esame aggiornato e dettagliato della situazione consistente nell'accertare se esiste un rischio reale e individuabile di violazione dei diritti garantiti dalla Convenzione (*idem*, paragrafo 86).

c) Principi generali relativi al controllo da parte della Corte del rispetto dell'articolo 3 della Convenzione in caso di rinvio del richiedente nel suo paese d'origine

107. Secondo la giurisprudenza della Corte, gli Stati hanno l'obbligo di non estradare una persona in un paese che ne richiede l'estradizione quando vi sono motivi seri e comprovati per ritenere che l'interessato, se estradato nel paese di destinazione, corra un rischio reale di essere sottoposto a un trattamento contrario all'articolo 3 (*Soering c. Regno Unito*, 7 luglio 1989, paragrafo 88, serie A n. 161, *Romeo Castaño* citato *supra*, paragrafo 92) e quindi devono assicurarsi che un siffatto rischio non sussista (*idem*).

108. A tal riguardo, è altresì utile fare riferimento ai principi generali applicabili nel contesto ovviamente diverso dell'espulsione, come riassunti nella già citata sentenza *F.G.* (paragrafi 111-127) e nella sentenza *J.K. e altri c. Svezia* [GC], n. 59166/12, paragrafi 79-105, 23 agosto 2016).

109. La Corte ricorda in particolare che in linea di principio compete al richiedente produrre gli elementi di prova in grado di dimostrare che esistono motivi seri per ritenere che, qualora la misura impugnata sia eseguita, egli sarebbe esposto a un rischio reale di essere sottoposto a dei trattamenti

contrari all'articolo 3. Quando tali prove sono prodotte, spetta al Governo dissipare gli eventuali dubbi che tali prove possono sollevare (*idem*, § 91, *Allanazarova c. Russia*, no. 46721/15, paragrafo 71, 14 febbraio 2017, *A.M. c. Francia*, no. 12148/18, paragrafi 118 e 119, 29 aprile 2019).

d) Applicazione di questi principi nel caso Moldovan

110. La decisione di consegnare il ricorrente alle autorità dello Stato che ha emesso il MAE è stata presa nonostante il fatto che costui affermasse che l'esecuzione del MAE lo avrebbe esposto a un rischio reale di essere sottoposto a trattamenti inumani e degradanti a causa delle sue future condizioni di detenzione in Romania. Non si tratta in questo caso per la Corte di pronunciarsi sul rispetto da parte della Romania degli obblighi discendenti dalla Convenzione. Il suo controllo riguarda unicamente la decisione delle autorità giudiziarie francesi di eseguire il MAE di cui il ricorrente era destinatario, nonostante egli sostenesse davanti a loro che tale esecuzione lo avrebbe esposto a un trattamento contrario all'articolo 3. Dal momento che le prove prodotte dal ricorrente a sostegno delle sue affermazioni provengono dalle sentenze della Corte relative alle condizioni di detenzione in Romania, è necessario un breve riepilogo della giurisprudenza in materia. Prima di valutare la fondatezza della doglianza circa la violazione dell'articolo 3, è necessario determinare se la presunzione di protezione equivalente si applichi nelle circostanze del caso in esame.

i. Sulla giurisprudenza della Corte invocata dal ricorrente per dimostrare che rischiava di essere detenuto in condizioni contrarie all'articolo 3

111. Davanti la Camera d'istruzione, il ricorrente ha innanzitutto invocato quattro sentenze rese nel 2014 (paragrafo 8, *supra*) che concludevano per la violazione dell'articolo 3 della Convenzione a causa delle condizioni di detenzione poco dignitose subite dai ricorrenti in diversi istituti penitenziari rumeni, tra cui il carcere di Rahova a Bucarest, a causa del sovraffollamento che li affliggeva, dell'assenza di riscaldamento e acqua calda e della mancanza di igiene. Queste sentenze fanno riferimento alla sentenza-guida *Iacov Stanciu c. Romania* (n. 35972/05, 24 luglio 2012), in cui, dal punto di vista dell'articolo 46 della Convenzione, la Corte ha ricordato di aver riscontrato ripetute violazioni della Convenzione a causa del sovraffollamento, della mancanza di igiene e dell'inadeguatezza delle cure mediche, in particolare nel carcere di Gherla (paragrafo 195). Successivamente, il ricorrente ha fatto riferimento alla già citata sentenza *Axinte* (paragrafo 11, *supra*), che riguardava anche, tra le altre cose, le condizioni di detenzione nel carcere di Gherla. In questa sentenza, la Corte ha osservato che il ricorrente aveva sofferto per il grave sovraffollamento carcerario e aveva avuto a disposizione meno di 3 m² di spazio individuale, a volte meno di 2 m² (paragrafo 48). Ha inoltre ricordato di aver "già riscontrato

una violazione dell'articolo 3 in numerosi casi, principalmente a causa della mancanza di spazio individuale sufficiente, di mancanza di igiene, o di una ventilazione o illuminazione inadeguati nel carcere di Gherla (*Porumb c. Romania*, no. 19832/04, paragrafo 72, 7 dicembre 2010, e *Radu Pop c. Romania*, no. 14337/04, paragrafo 96, 17 luglio 2012)" (paragrafo 49).

ii. Sull'applicazione della presunzione di protezione equivalente

112. La Corte deve verificare se le condizioni per l'applicazione della presunzione di protezione equivalente, ricordate ai paragrafi 98 e 99 *supra*, sono soddisfatte nelle circostanze del caso di specie.

113. Per quanto riguarda la prima condizione, la Corte rileva che l'obbligo giuridico dell'autorità giudiziaria che esegue il MAE deriva dalle disposizioni pertinenti della Decisione quadro così come interpretate dalla CGUE a partire dalla sentenza *Aranyosi e Căldăraru* (paragrafo 50, *supra*). Alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia, l'autorità giudiziaria di esecuzione era autorizzata a derogare, in circostanze eccezionali, ai principi di fiducia e di mutuo riconoscimento tra Stati membri, rimandando o addirittura, se del caso, rifiutando l'esecuzione del MAE. Una volta investita della contestazione dell'esecuzione del MAE in base al motivo che quest'ultimo avrebbe esposto il ricorrente al rischio di essere detenuto in Romania in condizioni contrarie all'articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali, spettava a tale autorità giudiziaria valutare la reale esistenza delle carenze sistemiche dello Stato membro di emissione denunciate dal ricorrente e poi, se del caso, effettuare un esame concreto e preciso del rischio individuale di trattamenti inumani e degradanti cui il ricorrente sarebbe esposto in caso di consegna.

114. La Corte rileva la convergenza, per quanto riguarda la caratterizzazione di un rischio individuale reale, tra i requisiti stabiliti dalla CGUE, che impone all'autorità giudiziaria di esecuzione un controllo in due fasi avente ad oggetto l'esistenza, nello Stato di emissione, di carenze sistemiche o generalizzate, e poi l'esistenza, valutata in modo concreto e preciso, di seri e comprovati motivi per ritenere che l'interessato corra un rischio reale di essere esposto, a causa delle condizioni della sua detenzione nello Stato di emissione, a trattamenti contrari all'articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali (paragrafi 50 e 52, *supra*) e quelli che risultano dalla sua giurisprudenza, che impone alle autorità nazionali l'obbligo di verificare se esista un rischio reale e individualizzabile, valutato in modo concreto, che la persona interessata sia, per le stesse circostanze, sottoposta a trattamenti contrari all'articolo 3 (paragrafo 106, *supra*). Ne deriva che la Camera d'istruzione avrebbe dovuto rifiutare l'esecuzione del MAE se, a seguito del controllo descritto precedentemente, essa avesse ritenuto che vi fossero seri e comprovati motivi per ritenere che il ricorrente avrebbe corso, in caso di consegna, un rischio reale di essere sottoposto a trattamenti inumani e degradanti a causa delle condizioni della sua detenzione. Tuttavia, questo potere dell'autorità giudiziaria di valutare i fatti e le circostanze nonché le

conseguenze giuridiche che ne derivano è esercitato nel quadro rigorosamente definito dalla giurisprudenza della CGUE e al fine di assicurare l'adempimento di un obbligo giuridico nel pieno rispetto del diritto dell'Unione europea, vale a dire l'articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali, che fornisce una protezione equivalente a quella dell'articolo 3 della Convenzione. In presenza di tali circostanze, non si può ritenere che l'autorità giudiziaria di esecuzione disponga, per assicurare o rifiutare l'esecuzione del MAE, di un margine di manovra autonomo di natura tale da comportare la non applicazione della presunzione di protezione equivalente (*Avotiņš*, citata *supra*, paragrafo 107).

115. Per quanto riguarda la seconda condizione di applicazione, la Corte constata l'assenza, alla luce della giurisprudenza della CGUE summenzionata (paragrafi 50 e 113, *supra*), di una qualsiasi seria difficoltà circa l'interpretazione della Decisione quadro e della questione della sua compatibilità con i diritti fondamentali e che renda necessario considerare la necessità di un rinvio pregiudiziale alla CGUE. La seconda condizione per l'applicazione della presunzione di protezione equivalente deve quindi essere considerata soddisfatta.

116. Alla luce di quanto precede, la Corte ritiene che la presunzione di protezione equivalente si applichi nel caso di specie. Pertanto, il suo compito si limita quindi a verificare se la protezione dei diritti garantiti dalla Convenzione sia viziata nel caso di specie da un'inadeguatezza manifesta in grado di confutare tale presunzione, nel qual caso il rispetto della Convenzione come "strumento costituzionale di ordine pubblico europeo" nel campo dei diritti umani prevarrebbe sull'interesse della cooperazione internazionale (*Bosphorus*, citata *supra*, paragrafo 156, e *Michaud*, citata *supra*, paragrafo 103).

iii. Sulla affermazione di manifesta inadeguatezza della protezione dei diritti della Convenzione

117. La Corte ricorda di aver riconosciuto nella già citata sentenza *Romeo Castaño* che, dal punto di vista della Convenzione, un rischio reale di trattamento inumano e degradante della persona di cui si chiede la consegna, a causa delle sue condizioni di detenzione, valutate su basi fattuali sufficienti, nello Stato di emissione, costituisce un motivo legittimo per rifiutare l'esecuzione del MAE e quindi per rifiutare la cooperazione con tale Stato. La Corte non vede alcuna ragione per discostarsi dall'approccio che ha adottato nella sentenza *Romeo Castaño* (paragrafi 82-91) e che è ricordato nei paragrafi 105 e 106, *supra*.

118. La Corte deve a questo punto stabilire se la protezione dei diritti fondamentali offerta dall'autorità giudiziaria di esecuzione è viziata nel caso di specie da un'insufficienza manifesta capace di confutare la presunzione di protezione equivalente. A tal fine, essa cercherà di determinare se l'autorità giudiziaria di esecuzione disponesse o meno di una base fattuale

sufficientemente solida per dover concludere che l'esecuzione del MAE avrebbe comportato un rischio concreto e individuale di esposizione del richiedente a un trattamento contrario all'articolo 3 a causa delle sue condizioni di detenzione in Romania.

119. In primo luogo, la Corte rileva innanzitutto che il ricorrente ha prodotto dinanzi ai tribunali nazionali degli elementi di prova che attestano carenze sistemiche o generalizzate all'interno degli istituti penitenziari dello Stato di emissione. Essa rileva il carattere serio e preciso delle prove che egli ha presentato a sostegno delle sue affermazioni davanti alla Camera d'istruzione e poi davanti alla Corte di Cassazione (paragrafi 8, 11 e 13, *sopra*), che evidenziano in modo concordante e ripetuto le carenze del sistema carcerario rumeno e, in particolare, le caratteristiche del carcere di Gherla, stabilimento in cui le autorità rumene intendevano sottoporlo a detenzione.

120. La Corte nota poi la diligenza con cui il giudice nazionale si è avvalso della possibilità offertagli dall'articolo 695-33 del codice di procedura penale nel richiedere informazioni supplementari alle autorità rumene. Sulla base degli elementi prodotti dal ricorrente, ha chiesto alle autorità competenti di questo Stato informazioni supplementari relativamente alle condizioni effettive della detenzione dell'interessato, al fine di valutare la concretezza del rischio che egli fosse esposto a trattamenti inumani e degradanti in caso di consegna.

121. Alla luce delle precisazioni fornite nel contesto di questo scambio di informazioni, l'autorità giudiziaria di esecuzione ha ritenuto che l'esecuzione del MAE oggetto della presente controversia non comportasse alcun rischio di violazione dell'articolo 3 nei confronti del ricorrente. Alla luce degli stessi elementi, la Corte ritiene quindi che tale autorità avesse una base fattuale sufficiente per riconoscere l'esistenza di un tale rischio.

122. In primo luogo, la Corte è dell'avviso che le informazioni fornite dallo Stato di emissione non siano state adeguatamente collocate nel quadro della sua giurisprudenza, in particolare per quanto riguarda la situazione del carcere di Gherla, presentato come quello in cui il ricorrente doveva essere detenuto. Nella summenzionata sentenza *Axinte* (paragrafo 111, *supra*), invocata dal ricorrente dinanzi all'autorità giudiziaria di esecuzione, è stato rilevato che la struttura in questione era caratterizzata da un tasso di sovraffollamento endemico e che, in una tale situazione, la mancanza di spazio personale costituiva l'elemento centrale da prendere in considerazione per valutare se una determinata situazione fosse compatibile con l'articolo 3 della Convenzione. Ora, la Corte osserva che siffatto aspetto concernente le future condizioni di detenzione del ricorrente non è stato preso seriamente in considerazione, dal momento che la Camera d'istruzione ha utilizzato la prospettiva di "uno spazio minimo di 2 o 3 m²" (paragrafo 12, *supra*), mentre le autorità rumene avevano indicato che il ricorrente avrebbe avuto a disposizione "uno spazio tra 2 e 3 m²" nella prigione di Gherla (paragrafo 10, *supra*). Era stato inoltre indicato che l'area riservata ai servizi

igienici era inclusa nell'area di questo spazio personale. Infine, la Corte osserva che risulta dalle altre sentenze richiamate dal ricorrente (paragrafi 8 e 111, *supra*) che le condizioni di detenzione nella prigione di Rahova, presentata come la struttura in cui il ricorrente doveva essere messo in isolamento al suo arrivo in Romania, non offrivano alle persone ivi detenute uno spazio personale adeguato (*Voicu*, citata *supra*, paragrafo 51, e *Constantin Aurelian Burlacu*, citata *supra*, paragrafo 27).

123. La Corte ribadisce che, nella sua giurisprudenza, una superficie di 3 m² per detenuto in una cella collettiva costituisce lo standard minimo applicabile in relazione alle esigenze dell'articolo 3 della Convenzione (per la conferma di questo standard si veda *Muršić c. Croazia* [GC], no. 7334/13, paragrafo 137, 20 ottobre 2016). Essa ritiene, alla luce di tutti gli elementi di prova di cui dispone, ed in particolare di quelli forniti dalle autorità rumene su sua domanda, che l'autorità giudiziaria dell'esecuzione disponeva di informazioni sullo spazio personale che sarebbe stato riservato al ricorrente che originavano una forte presunzione di violazione dell'articolo 3.

124. In secondo luogo, la Corte osserva che le garanzie da parte delle autorità rumene riguardanti altri aspetti delle condizioni di detenzione nella prigione di Gherla, come la libertà di movimento e le attività fuori dalla cella, che avrebbero potuto consentire di escludere l'esistenza di un rischio reale di violazione dell'articolo 3 (*idem*, paragrafi 135 e 138), sono stati formulati in modo stereotipato e non sono stati presi in considerazione dall'autorità giudiziaria di esecuzione nella sua valutazione del rischio.

125. In terzo luogo, la Corte considera che, anche se le autorità rumene non hanno escluso la possibilità che il ricorrente sia detenuto in un carcere diverso da quello di Gherla, la precauzione presa in proposito dall'autorità giudiziaria di esecuzione, e cioè la raccomandazione che il ricorrente fosse detenuto in una struttura che offrisse le stesse, se non migliori, condizioni non è sufficiente ad escludere un rischio reale di trattamento inumano e degradante, dal momento che, da un lato, essa non consentiva di valutare siffatto rischio in relazione a uno stabilimento particolare e, dall'altro lato, gli elementi di prova di cui disponeva circa l'esistenza di carenze sistemiche nel sistema carcerario dello Stato di emissione dimostravano che un numero significativo di prigioni non offrivano condizioni di detenzione conformi alle norme stabilite dalla Corte.

126. Alla luce di tutto quanto precede, la Corte ritiene che l'autorità giudiziaria di esecuzione disponesse di basi fattuali sufficientemente solide, provenienti in particolare dalla sua stessa giurisprudenza (paragrafi 111, 122 e 123, *supra*), per stabilire l'esistenza di un rischio reale che il ricorrente fosse esposto a trattamenti inumani e degradanti a causa delle sue condizioni di detenzione in Romania e non poteva pertanto fare esclusivo affidamento sulle dichiarazioni delle autorità rumene (paragrafo 10, *supra*). Ne deduce che, nelle circostanze particolari del caso di specie, vi sia stata una inadeguatezza manifesta circa la protezione dei diritti fondamentali tale da confutare la

presunzione di protezione equivalente. La Corte, pertanto, constata la violazione dell'articolo 3 della Convenzione.

e) Applicazione di questi principi nel caso Bivolaru

127. La doglianza sollevata sotto il punto di vista dell'articolo 3 consta di due parti, una relativa alle conseguenze dello *status* di rifugiato del ricorrente e 'altra alle condizioni di detenzione in Romania.

i. Sulla presunta violazione dell'articolo 3 della Convenzione in ragione dello status di rifugiato del ricorrente

128. Prima di pronunciarsi sull'applicazione della presunzione di protezione equivalente e sulla presunta violazione dell'articolo 3, sembra necessario effettuare una brevemente sintesi della già citata sentenza *Amarandei e altri*, che il ricorrente ha richiamato davanti alla Camera d'istruzione per dimostrare che, se in caso di esecuzione del MAE, egli sarebbe stato a rischio di trattamenti inumani e degradanti in quanto oppositore politico rumeno.

α) Sulla sentenza Amarandei e altri c. Romania richiamata dal ricorrente davanti alla Camera d'istruzione

129. Depositato da alcuni membri o simpatizzanti del MISA, il movimento creato dal ricorrente nel 1990, il ricorso ha ad oggetto l'operazione di polizia condotta contro di loro nel 2004 allo scopo di sequestrare dei supporti informatici che la procura aveva indicato essere utilizzati per produrre e diffondere immagini pornografiche in Internet. La Corte ricorda di aver constatato che questa operazione e gli arresti che ne erano seguiti fossero in violazione degli articoli 3 e 5 in considerazione del modo in cui gli immobili oggetto delle perquisizioni erano stati occupati dalla Gendarmeria e dell'arbitraria privazione della libertà dei ricorrenti a seguito di questa operazione. Essa ha anche constatato la violazione dell'articolo 8 della Convenzione a causa delle carenze riguardanti le modalità della perquisizione, il sequestro di beni, le perquisizioni e la pubblicazione delle operazioni di polizia sulla stampa. Infine, ha dichiarato irricevibile il reclamo dei ricorrenti ai sensi dell'articolo 9 in combinato disposto con l'articolo 14 relativamente alla loro presunta discriminazione basata sulla loro appartenenza al MISA nel loro diritto di manifestare le loro convinzioni, come segue:

“243. Nel caso di specie, la Corte osserva che il SRI sorvegliava le attività del MISA fin dalla sua istituzione nel 1990. Se i motivi di questo controllo erano collegati, in parte, all'espressione di opinioni ritenute contrarie alle scelte di politica estera dello Stato, risulta comunque dai documenti del dossier che l'operazione di polizia del 18 marzo 2004 rispondeva ad alcuni indizi di commissione di reati in alcuni immobili del MISA.

244. Di conseguenza, la Corte ritiene che non vi siano prove gravi, precise e concordanti per concludere che l'avvio del procedimento contro G.B. e contro altri membri del MISA e l'autorizzazione a perquisire questi edifici abbiano perseguito uno scopo discriminatorio che in violazione della libertà dei ricorrenti di manifestare le loro convinzioni.

245. Tra l'altro, la Corte sottolinea che le affermazioni riguardanti la condotta dei rappresentanti delle forze dell'ordine nel corso dell'operazione di polizia del 18 marzo 2004 sono state esaminate sotto il punto di vista dell'articolo 3 della Convenzione.

246. Per quanto riguarda le dichiarazioni aventi ad oggetto un giudizio negativo sulle attività del MISA, la Corte osserva che le dichiarazioni di cui i ricorrenti si dolgono non erano state fatte dalle autorità giudiziarie che supervisionavano lo svolgimento delle indagini, bensì da diversi esponenti della politica. Ora, la Corte ritiene che tali dichiarazioni devono essere collocate nel contesto del caso, che ha suscitato notevole scalpore nell'opinione pubblica. Così come appaiono dagli articoli di stampa forniti dai ricorrenti, la Corte ritiene che le dichiarazioni in questione non possano dimostrare l'esistenza di una campagna di denigrazione e di persecuzione orchestrata da alcuni esponenti politici contro il MISA e i suoi membri.

247. Infine, per quanto riguarda l'eco suscitato dal caso nella stampa, la Corte considera che è inevitabile in una società democratica che i giornalisti facciano a volte dei commenti duri su casi delicati.

β) Sull'applicazione della presunzione di protezione equivalente

130. Per quanto riguarda la seconda condizione per l'applicazione della presunzione di protezione equivalente ai sensi del diritto dell'Unione, la Corte ribadisce di aver riconosciuto che, globalmente considerato, il meccanismo di controllo previsto dal diritto dell'Unione accorda una protezione equivalente a quella offerta dalla Convenzione (*Bosphorus*, citata *supra*, paragrafi 160-164).

131. Per quanto riguarda il caso in esame, la Corte nota che la Corte di cassazione ha respinto la domanda del ricorrente di sottoporre alla CGUE una questione pregiudiziale circa le conseguenze, ai fini dell'esecuzione di un MAE, della concessione dello *status* di rifugiato da parte di uno Stato membro a un cittadino di uno Stato terzo, divenuto successivamente anch'esso Stato membro. Si tratta di una questione reale e seria per quanto riguarda la protezione dei diritti fondamentali nel diritto dell'UE ed il suo raccordo con la protezione derivante dalla Convenzione di Ginevra del 1951, sulla quale la CGUE non si è mai pronunciata. La sentenza *I.B.* citata dal governo (paragrafo 55, *supra*), in cui la Corte di giustizia ha stabilito che il fatto che la persona interessata da un MAE abbia presentato domanda di concessione dello *status* di rifugiato nello Stato di esecuzione non costituisce un motivo di non esecuzione del MAE, verte in effetti su di una diversa questione. In presenza di tali circostanze, la Corte ritiene che la scelta operata dalla Corte di cassazione di non effettuare rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, abbia comportato che essa si sia pronunciata senza che il meccanismo internazionale di controllo del rispetto dei diritti fondamentali, che è in linea di principio equivalente a quello della Convenzione, abbia

potuto esplicitare tutto il suo potenziale. Alla luce di tale scelta e dell'importanza della posta in gioco, la presunzione di protezione equivalente non può trovare applicazione (*Michaud*, citata *supra*, paragrafo 115, e *Avotiņš*, citata *supra*, paragrafo 111) senza che sia necessario pronunciarsi sulla prima condizione.

132. Conseguentemente, compete alla Corte pronunciarsi per stabilire se, con riferimento alle conseguenze dello *status* di rifugiato del ricorrente, la consegna di quest'ultimo alle autorità rumene in esecuzione del MAE in oggetto sia contraria o meno all'articolo 3 della Convenzione.

γ) Sul contrasto della consegna del ricorrente con l'articolo 3 della Convenzione

133. Compete alla Corte controllare le modalità con cui l'autorità giudiziaria di esecuzione ha operato per accertare se esistesse un rischio reale che, qualora il MAE fosse stato eseguito, il richiedente sarebbe stato esposto a persecuzioni a causa delle sue convinzioni politiche e religiose, costituenti dei trattamenti inumani e degradanti. Essa cercherà di stabilire se l'autorità giudiziaria di esecuzione disponesse di una base fattuale sufficientemente solida che la obbligasse a concludere che l'esecuzione del MAE comportava per il richiedente un rischio concreto e individuale di essere esposto a un trattamento contrario all'articolo 3 e rifiutare, per questo motivo, di dare esecuzione al MAE.

134. La Corte rileva che il ricorrente davanti ai tribunali nazionali si è avvalso principalmente sul suo *status* di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra e sul principio di *non-refoulement* di cui all'articolo 33 della stessa per stabilire l'esistenza di un rischio reale di trattamenti inumani e degradanti in caso di esecuzione del MAE. La Camera d'istruzione e la Corte di cassazione hanno ritenuto che lo *status* di rifugiato del ricorrente non avesse come conseguenza quella di obbligarli a rifiutare l'esecuzione del MAE in questione.

135. In primo luogo, non compete alla Corte, alla luce del suo ruolo, di pronunciarsi circa il rapporto tra il sistema di protezione dei rifugiati previsto dalla Convenzione di Ginevra e le norme del diritto dell'Unione europea, ed in particolare la Decisione quadro. Il suo scrutinio si limita a verificare se, nelle circostanze del caso di specie, l'esecuzione del MAE nei confronti del Sig. Bivolaru abbia comportato o meno una violazione dell'articolo 3 (*mutatis mutandis*, *Paci c. Belgio*, n. 45597/09, paragrafo 73, 17 aprile 2018). In secondo luogo, e in relazione alle conseguenze che secondo la Corte occorre attribuire allo *status* di rifugiato del ricorrente, la Corte ricorda che né la Convenzione né i suoi protocolli proteggono il diritto d'asilo in quanto tale. La protezione offerta si limita ai diritti che sono in essi consacrati, che comprendono, in particolare, quelli garantiti dall'articolo 3. Siffatta disposizione proibisce l'allontanamento di qualsiasi straniero che si trovi nella giurisdizione di uno Stato contraente, ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione, verso uno Stato in cui potrebbe correre un rischio reale di

essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti o addirittura a tortura: in tal senso la Corte include altresì il divieto di respingimento ai sensi della Convenzione di Ginevra (*N.D. e N.T. c. Spagna* [GC], nn. 8675/15 e 8697/15, paragrafo 188, 13 febbraio 2020). La Corte ribadisce inoltre che non tocca a lei di stabilire se la decisione di riconoscimento dello *status* di rifugiato adottata dalle autorità di uno Stato contraente della Convenzione di Ginevra debba essere interpretata come attribuire all'interessato lo stesso *status* in tutti gli altri Stati contraenti della Convenzione di Ginevra (*M.G. c. Bulgaria*, n. 59297/12, paragrafo 88, 25 marzo 2014).

136. Per quanto riguarda il controllo circa il rispetto dell'articolo 3 nelle circostanze del caso di specie, la Corte osserva che la Decisione quadro relativa al MAE non prevede alcun motivo di non esecuzione relativo allo *status* di rifugiato della persona di cui si chiede la consegna. Essa sottolinea, tuttavia, che la concessione dello *status* di rifugiato al ricorrente da parte delle autorità svedesi è un indice rivelatore del fatto che, al momento in cui gli è stato riconosciuto siffatto *status*, le autorità hanno ritenuto che vi fossero prove sufficienti che egli fosse a rischio di persecuzione nel suo paese d'origine (*mutatis mutandis*, *M.G.* citata *supra*, paragrafo 88). Un tale elemento deve essere preso particolarmente in considerazione dalla Corte allorché essa esamini la concretezza del rischio per il richiedente di essere sottoposto a un trattamento contrario all'articolo 3 in caso di consegna (*idem*). Questa valutazione deve essere effettuata alla luce della situazione del richiedente alla data di adozione della decisione da parte dell'autorità giudiziaria di esecuzione e tenendo conto dell'impianto complessivo del MAE.

137. Per quanto riguarda il controllo effettuato dall'autorità giudiziaria di esecuzione, la Corte osserva che quest'ultima abbia considerato che lo *status* di rifugiato del ricorrente fosse un elemento che doveva prendere particolarmente in considerazione e da conciliare con il principio della fiducia reciproca, ma che non costituisse *de plano* una deroga a tale principio che giustificasse di per sé il rifiuto di eseguire il MAE e di consegnarlo alle autorità del suo paese d'origine. La Corte ritiene che una tale posizione non violi di per sé l'articolo 3 della Convenzione, a condizione che le autorità giudiziarie di esecuzione valutino, al momento della loro decisione, se il richiedente sia esposto o meno a un rischio di trattamenti inumani o degradanti in caso di consegna. Ora, la Corte constata che le autorità giudiziarie di esecuzione hanno effettuato una tale verifica cercando di stabilire se, oltre al suo *status* di rifugiato, la situazione personale del ricorrente non impedisse, nelle circostanze del caso esistenti alla data della loro decisione, la sua consegna alle autorità rumene (*mutatis mutandis*, *Shiksaitov c. Slovacchia*, nn. 56751/16 e 33762/17, paragrafi 70 e 71, 10 dicembre 2020).

138. La Camera d'istruzione ha proceduto con uno scambio di informazioni con le autorità svedesi per richiedere precisazioni circa lo *status*

di rifugiato del ricorrente. In particolare, li ha interrogati circa le conseguenze che esse avevano, o non avevano, inteso trarre dall'adesione della Romania all'UE, un anno dopo la concessione dello *status*. Ha anche chiesto un aggiornamento delle informazioni riguardanti il ricorrente e in particolare se fosse previsto di ritirare il suo *status* in seguito al suo arrivo in Francia sotto falsa identità. Le autorità svedesi hanno risposto che intendevano mantenere lo *status* di rifugiato del ricorrente senza tuttavia pronunciarsi circa la persistenza, dieci anni dopo la concessione del suo status, di rischi di persecuzione nel suo Paese d'origine.

139. La Corte rileva inoltre che, conformemente alle disposizioni del codice di procedura penale francese (articolo 695-22, paragrafo 5, del codice di procedura penale, paragrafo 59, *supra*), le autorità giudiziarie di esecuzione hanno verificato che la richiesta di esecuzione del MAE non fosse stata presentata per uno scopo discriminatorio, in particolare a causa delle opinioni politiche del ricorrente. Hanno accertato che la richiesta di consegna del ricorrente fosse fondata unicamente sull'esigenza di dare esecuzione ad una pena inflittagli per un reato di diritto comune. In particolare, hanno valutato l'esistenza di un rischio di trattamenti inumani e degradanti a causa della sua condanna penale alla luce delle motivazioni della summenzionata sentenza *Amarandei e altri*, che il ricorrente ha richiamato a titolo di prova principale delle persecuzioni subite dai membri del MISA. Considerati questi motivi, le autorità giudiziarie dell'esecuzione hanno ritenuto, dopo aver ricordato il passato del ricorrente in Romania, che gli elementi di prova depositati non consentivano di concludere che il MAE avesse una finalità politica e, d'altra parte, che la sola appartenenza del ricorrente al MISA, alla luce degli elementi di prova a loro disposizione, non era sufficiente a fondare il timore che la sua situazione in Romania sarebbe stata pregiudicata a causa delle sue opinioni o convinzioni (paragrafo 30, *supra*). La Corte nota che il ricorrente nelle sue osservazioni non ha fornito alcun elemento di natura tale da comprovare il rischio di subire delle persecuzioni costitutive di trattamenti di natura così grave da raggiungere la soglia dell'articolo 3. Egli sostiene soltanto che le autorità giudiziarie di esecuzione hanno erroneamente ritenuto che i motivi della sentenza *Amarandei et al.* fossero sufficienti per considerare che non correva alcun rischio di persecuzione in caso di consegna.

140. La Corte rileva inoltre che il ricorrente non ha messo le autorità giudiziarie di esecuzione in condizione di verificare il rischio di subire una discriminazione per la sua appartenenza al MISA, poiché nella procedura dinanzi alla Camera d'istruzione non ha mai invocato la violazione degli articoli 9 e 14 della Convenzione e ha citato solo il primo articolo nel suo terzo motivo di ricorso in cassazione senza sviluppare alcun argomento al riguardo (paragrafo 32, *supra*).

141. Da quanto precede risulta che nessun elemento, contenuto sia nel fascicolo esaminato dall'autorità giudiziaria dell'esecuzione sia negli

elementi di prova depositati dal ricorrente dinanzi alla Corte, indica che, in caso di consegna, egli sarebbe ancora a rischio di persecuzione per motivi religiosi in Romania. In queste particolari circostanze, e anche se le autorità svedesi non intendevano revocare lo *status* di rifugiato del ricorrente, la Corte ritiene che l'autorità giudiziaria di esecuzione, al termine di un esame approfondito e completo della situazione personale del ricorrente, che ha dimostrato l'attenzione prestata al suo *status* di rifugiato, non aveva una base fattuale sufficientemente solida per rilevare l'esistenza di un rischio reale di violazione dell'articolo 3 della Convenzione e rifiutare, per questo motivo, l'esecuzione del MAE.

ii. Sul rischio di trattamenti inumani o degradanti in ragione delle condizioni di detenzione in Romania

142. Per quanto riguarda la seconda parte della denuncia del ricorrente, vale a dire il rischio di essere esposto a un trattamento contrario all'articolo 3 a causa delle sue condizioni di detenzione in caso di consegna, le considerazioni già fatte ai precedenti paragrafi 113-115 in tema di condizioni di applicazione della presunzione di protezione equivalente, si applicano anche alle circostanze di specie. Nel quadro dell'applicazione di questa presunzione nel caso in esame, spetta alla Corte determinare se la protezione dei diritti fondamentali offerta dall'autorità giudiziaria di esecuzione sia viziata o meno da un'inadeguatezza manifesta capace di confutare la presunzione di protezione equivalente.

143. Per quanto riguarda la questione se l'autorità giudiziaria di esecuzione avesse una base fattuale sufficientemente solida per ritenere che l'esecuzione del MAE avrebbe comportato un rischio reale di esposizione del ricorrente a trattamenti inumani e degradanti a causa delle sue condizioni di detenzione in Romania, la Corte osserva che dinanzi i tribunali interni il ricorrente si è limitato denunciare, in termini molto generici, la situazione riservata agli oppositori politici in Romania, anche in prigione, e non delle condizioni di detenzione nelle carceri rumene, cosicché l'autorità giudiziaria di esecuzione non disponeva di prove sufficienti al riguardo. Per quanto riguarda le prove dinanzi alla Camera d'istruzione, egli ha sostenuto che "la tortura e il trattamento inumano sono ancora comuni in Romania" e che un rapporto CPT del 2015 ha menzionato "pestaggi di prigionieri" (vedi paragrafo 23, *supra*). Ha anche invocato una violazione dell'articolo 3 derivante dall'operazione di polizia condotta nei confronti di alcuni membri del MISA nel 2004 (paragrafo 27, *supra*). Davanti alla Corte di cassazione, ha invocato la sentenza *Aranyosi e Căldăraru* (paragrafo 32, *supra*).

144. In presenza di queste circostanze, la Corte ritiene che la rappresentazione delle condizioni di detenzione carceri rumene fornita dal ricorrente dinanzi all'autorità giudiziaria di esecuzione, a sostegno della sua richiesta di non eseguire il MAE cui era sottoposto, non era né sufficientemente dettagliata né sufficientemente comprovata per costituire un

inizio di prova di un rischio concreto di trattamento contrario all'articolo 3 in caso di consegna alle autorità rumene (*mutatis mutandis*, *Muršić*, citato *supra*, paragrafo 128). La Corte evidenzia inoltre che, tenuto conto della funzione della Corte di cassazione, che non prevede alcuna valutazione dei fatti, *a fortiori* alla luce delle informazioni non disponibili ai giudici di merito, era inutile richiamare, per la prima volta davanti alla Corte di cassazione, la sentenza *Aranyosi e Căldăraru* nel tentativo di provare l'effettività delle carenze strutturali. Tenuto conto dell'insieme di questi elementi, la Corte ritiene che, nelle circostanze del caso di specie, non spettasse all'autorità giudiziaria di esecuzione chiedere ulteriori informazioni alle autorità rumene sul futuro luogo di detenzione del ricorrente e sulle condizioni ed il regime di detenzione che gli sarebbe stato riservato, al fine di individuare l'esistenza di un rischio concreto di subire trattamenti inumani e degradanti a causa delle sue condizioni di detenzione.

145. In presenza di queste circostanze, la Corte conclude che, alla luce degli elementi di prova di cui disponeva, che non richiedevano alcun approfondimento da parte sua come sopra indicato, l'autorità giudiziaria di esecuzione non disponeva di una solida base fattuale che le consentisse di rilevare l'esistenza di un rischio concreto di violazione dell'articolo 3 della Convenzione e di rifiutare, per tale motivo, l'esecuzione del MAE.

iii. Conclusioni

146. Da tutto quanto precede, ne deriva che l'esecuzione del MAE in oggetto non ha comportato una violazione dell'articolo 3 della Convenzione.

III. SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 DELLA
CONVENZIONE (RICORSO N. 12623/17)

147. Ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione:

“Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un'equa soddisfazione alla parte lesa.”

A. Danno

148. Il Sig. Moldovan richiede 7.000 Euro per il danno morale che ritiene di aver subito. Egli sostiene che questo pregiudizio deriva dalle sue condizioni di detenzione in Romania, come dimostrato dalla risposta delle autorità rumene del 28 giugno 2016 (paragrafo 10, *supra*), e dall'allontanamento dalla sua famiglia, con la quale viveva in Francia.

149. Il Governo sostiene che il ricorrente non ha fornito in relazione alla sua richiesta di danno morale alcuna prova relativa alla sua situazione attuale e richiede che la sua domanda sia respinta. A titolo sussidiario, e qualora la

Corte dovesse ritenere che la consegna gli abbia causato un danno, ritiene che siffatto danno sia sufficientemente riparato attraverso la constatazione di violazione della Convenzione.

150. La Corte ritiene opportuno riconoscere al signor Moldovan 5.000 Euro per il danno non patrimoniale (*mutatis mutandis*, *Romeo Castaño*, citata *supra*, paragrafo 96).

B. Costi e spese

151. Il Sig. Moldovan richiede 2.520 Euro per i costi e le spese sostenute nel procedimento dinanzi alla Corte.

152. Il Governo dichiara di non avere osservazioni da fare su questo punto.

153. Secondo la giurisprudenza della Corte, un ricorrente può ottenere il rimborso dei suoi costi e delle sue spese solo nella misura in cui ne sia provata la loro esistenza, la loro necessità ed il carattere ragionevole del loro importo. Nella fattispecie, tenuto conto dei documenti in suo possesso e dei criteri summenzionati, la Corte ritiene ragionevole attribuire al ricorrente la somma di 2.520 Euro per il procedimento in corso, più l'importo eventualmente dovuto su tale somma a titolo di imposta.

C. Interessi di mora

154. La Corte giudica appropriato calcolare il tasso degli interessi di mora in base al tasso marginale di interesse della Banca centrale europea maggiorato di tre punti percentuali.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE ALL'UNANIMITÁ,

1. *Decide* di riunire i ricorsi;
2. *Dichiara* le doglianze riguardanti l'articolo 3 della Convenzione ricevibili e la parte rimanente del ricorso n. 40324/16 irricevibile;
3. *Decide* che vi è stata una violazione dell'articolo 3 della Convenzione nel ricorso n. 12623/17;
4. *Decide* che non vi è stata una violazione dell'articolo 3 della Convenzione nel ricorso n. 40324/16;
5. *Decide*
 - a) che lo Stato convenuto deve versare al ricorrente Sig. Moldovan (ricorso n. 12623/17), entro tre mesi a decorrere dalla data in cui la sentenza sarà divenuta definitiva conformemente all'articolo 44 paragrafo 2 della Convenzione, le somme seguenti:
 - i. 5.000 EURO (cinquemila Euro), più l'importo eventualmente dovuto su tale somma a titolo di imposta, a titolo di danno morale;
 - ii. 2.520 EURO (duemilacinquecentoventi Euro), più l'importo eventualmente dovuto su tale somma a titolo di imposta, per costi e spese;
 - b) che a decorrere dalla scadenza di detto termine e fino al versamento, tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice ad un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante quel periodo, aumentato di tre punti percentuali;
6. *Rigetta* la domanda di equa soddisfazione per il resto.

Fatta in francese, poi comunicata per iscritto il 25 marzo 2021, in applicazione dell'articolo 77 paragrafi 2 e 3 del regolamento.

Martina Keller
Cancelliere aggiunto

Síofra O'Leary
Presidente